



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 499 della seduta del 26 settembre 2023.

Oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.” e s.m.i.

Assessore: f.to Dott.ssa Emma Staine

Dirigente Generale: f.to Dott. Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: f.to Dott.ssa Saveria Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 417291 del 26.09.2023

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, ha assegnato i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)" ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- la Legge regionale 23/2003 ha assegnato ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;

Vista la legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, "Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23", con la quale è stata istituita la "Conferenza permanente per la programmazione regionale" composta dalla "Consulta delle Autonomie Locali" e dalla "Consulta del Terzo Settore";

Visti i regolamenti regionali nn. 17, 18 e 19 del 19 novembre 2018, che definiscono l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore, della Consulta delle Autonomie Locali e della Conferenza Permanente;

Vista la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*" con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015 ed è stato approvato l'elenco degli Ambiti Territoriali Sociali Ottimali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104 con la quale è stato approvato il "*PIANO SOCIALE REGIONALE*" 2020-2022" che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. **503 del 25 ottobre 2019**, pubblicata sul BUR Calabria n. 133 del 29 novembre 2019 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26.11.2003, n.23 e s.m.i. Presa d'atto parere terza Commissione Consiliare n. 54/10 Approvazione";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 3 maggio 2021, pubblicata sul BUR Calabria n. 38 del 14 maggio 2021, "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – D.G.R. n. 503/2019 – Indirizzi Programmatici";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. **669 del 14 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022, "Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. **735 del 28 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, avente oggetto: "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." – presa d'atto parere terza commissione consiliare n. 15/12^a - Approvazione", con la quale si è preso atto del parere n. 15/12^a espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 20 dicembre 2022 e si è proceduto all'approvazione definitiva degli elaborati approvati e di quanto disposto con la D.G.R. 669/2022, con la sola modifica relativa all'importo della franchigia riportata nell'Allegato 1;

Visto il regolamento regionale n. 18/2022, pubblicato sul BURC n. 303 del 29 dicembre 2022, di modifiche al regolamento 22/2019;

Ritenuto necessario procedere alla redazione di proposte di modifiche agli allegati di cui alla DGR 503/2019 e s.m.i. e 735/2022, è stata svolta un'attività di concertazione, attraverso la costituzione di un tavolo tecnico cui hanno partecipato Dirigente e funzionari del Settore Welfare del Dipartimento Lavoro e Welfare, rappresentanti degli Ambiti Territoriali e rappresentanti del Terzo Settore, a conclusione della quale è stata redatta una proposta, all'unanimità condivisa da tutti i componenti del tavolo, approvata con **verbale del 7 agosto 2023**, in atti;

Ritenuto necessario, pertanto, in relazione a quanto di competenza della Regione ai sensi della Legge 23/2003:

- individuare per l'**anno 2024** le fonti di finanziamento per la copertura del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali degli ambiti territoriali, facendo riferimento ai Fondi Nazionali e Regionali allo scopo utilizzabili **fino alla disponibilità delle stesse fonti finanziarie**;
- confermare o rideterminare le modalità ed i criteri di riparto delle fonti di finanziamento per l'anno 2024, al fine di garantire che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale;
- procedere alle conseguenti modifiche all'Allegato 1 "Tipologie strutture-rette modalità di calcolo" e s.m.i. al fine di consentire l'adeguamento dei costi di gestione dovuti all'impatto provocato dall'aumento eccezionale dei prezzi dei beni e dei servizi oltre che l'adeguamento dei parametri relativi ai CCNL in uso nel settore di riferimento, al fine di evitare danni all'utenza e ai soggetti affidatari dei servizi;
- procedere alle necessarie modifiche del regolamento n. 22 del 2019 e s.m.i.;
- procedere alle necessarie modifiche dell'Allegato A al regolamento n. 22 del 2019 e s.m.i.;

Rilevato che, in merito alla individuazione delle fonti di finanziamento per garantire i servizi nell'**anno 2024**, si può fare riferimento:

Al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

1. Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021 è stato approvato il "Riparto generale riassuntivo delle risorse" che prevede, nella Tabella n. 1 allegata allo stesso Decreto, una somma a favore della Regione Calabria pari ad euro 16.131.693,34 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023;
2. L'importo disponibile del predetto Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2023 da trasferire agli A.T.S. per far fronte alle spese dei servizi sociali anno 2024 è pari all'importo massimo di **euro 15.782.876,41** al netto della quota pari all'1 % del fondo destinata a realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica ed alla quota destinata ad azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.);
3. Il predetto Fondo risulta iscritto nel bilancio regionale 2024 al capitolo di uscita **U0433110501**, il cui importo garantisce la necessaria copertura;

Al Fondo Regionale per le Politiche Sociali

1. Il Fondo Regionale Politiche Sociali, istituito con la legge regionale n. 23/2003, prevede, per l'anno 2024, una disponibilità totale in bilancio di euro 15.000.000,00;
2. l'importo disponibile del Fondo Regionale Politiche Sociali 2024 da trasferire agli ATS, per far fronte alle spese dei servizi sociali annualità 2024, è pari all'importo massimo di **euro 14.850.000,00** al netto dell'importo dell'1 % destinato alla compartecipazione a progetti ministeriali;
3. il predetto Fondo risulta iscritto nel bilancio regionale 2024 al capitolo di uscita **U0433110301**, il cui importo garantisce la necessaria copertura;

Al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze

1. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute del 21 novembre 2019, è stato approvato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 (F.N.A. 2019/2021) e il riparto delle risorse riportato alla Tabella n. 1 allegata allo stesso Decreto;
2. Le risorse attribuite alla Regione Calabria per le predette annualità, comprensive della quota destinata, ai sensi dell'art. 4 del citato DPCM, ai progetti per la vita indipendente, risultano come di seguito: euro 19.890.040,00 per l'anno 2019 iscritti nel 2023; euro 23.977.700,00 per l'anno 2020 iscritti nel 2023 ed euro 23.210.830,00 per l'anno 2021 iscritti nel 2024;

3. In merito all'utilizzo del predetto fondo è stata approvata, con DGR n. 55/2023 e n. 331/2023, la relativa "Programmazione regionale", la quale prevede una quota destinata agli ATS pari ad **euro 4.832.510,00**, destinata ad interventi complementari all'assistenza domiciliare quali la frequenza a centri diurni per persone con disabilità;
4. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse allocate al capitolo di uscita **U6201052101** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

**Al Fondo per l'Assistenza alle Persone con Disabilità Grave prive del sostegno familiare
c.d "Fondo per il Dopo di Noi"**

1. Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, del 21 dicembre 2020 e Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 dicembre 2021 le risorse attribuite alla Regione Calabria per le predette annualità risultano come di seguito: euro 1.873.740,00 per l'anno 2019 iscritti nel 2021; euro 2.577.300,00 per l'anno 2020 iscritti nel 2023 ed euro 2.640.670,00 per l'anno 2021 iscritti nel 2024;
2. In merito all'utilizzo del predetto fondo è stata approvata, con DGR n. 86 del 3 marzo 2023 la relativa "Programmazione regionale", la quale prevede una quota da trasferire agli ATS pari ad **euro 1.873.740,00**, destinata a diverse tipologie di intervento, tra le quali compaiono interventi per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale;
3. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse allocate al capitolo di uscita **U9120200601** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

Vista la seguente tabella nella quale vengono indicati gli importi e le fonti di finanziamento per garantire i servizi e gli interventi sociali nell'anno 2024 limitatamente ai Fondi FNPS e FRPS per i quali è già possibile determinare le modalità e criteri di riparo tra gli A.T.S., ad eccezione della quota parte del Fondo FNA e del DOPO DI NOI che saranno ripartiti in relazione ai criteri indicati nella rispettiva programmazione regionale:

Fonte di finanziamento	ANNO 2024
F.N.P.S. ann. 2023	Euro 15.782.876,41
F.R.P.S. ann. 2024	Euro 14.850.000,00
Totale	Euro 30.632.876,41

Rilevato che la conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale, nella seduta del **28 agosto 2023**, ha esaminato, esprimendo parere favorevole all'unanimità dei presenti, le proposte regionali come da verbale in atti;

Vista la richiesta di parere inoltrata al Settore Ufficio Legislativo del Dipartimento Segretariato Generale con nota prot. n. 384516 del 5 settembre 2023, e successiva nota prot. n. 391250 dell'11 settembre 2023, in atti, in merito alle proposte di modifiche al Regolamento n. 22/2019 e s.m.i., predisposte a seguito del verbale di cui al punto precedente e con il supporto dell'Ufficio Legislativo medesimo;

Visto il parere del predetto Settore Ufficio legislativo espresso, con nota prot. n. 397543 del 13 settembre 2023, in relazione ai seguenti testi normativi allegati alla stessa:

1. testo della proposta di modifiche al regolamento;
2. Modifiche Allegato A alla proposta di regolamento;

Rilevato che, in merito al riparto dei predetti fondi FNPS e FRPS, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, in considerazione dei risultati dell'applicazione nell'anno in corso 2023 del riparto secondo i principi di cui alla DGR 735/2022, si determina, anche per l'anno 2024, la medesima ripartizione basata sul 60% calcolato in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ambito e sul 40 % calcolato in proporzione dei posti "Accreditati" alla data del 31 dicembre 2022 residenziali e semiresidenziali in ciascun ambito;

Rilevato inoltre, che, in merito al riparto dei predetti fondi, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire i servizi e le prestazioni sociali anche per l'anno 2024, esclusivamente in favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;

Ritenuto che i fondi suindicati (F.N.P.S. e F.R.P.S.) saranno trasferiti nell'anno 2024 agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:

- 60% dell'importo entro il 28 febbraio 2024;
- 20% entro il 30 giugno 2024;
- 10% entro il 30 ottobre 2024, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;

- 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio 2025, previa acquisizione e verifica positiva, da parte della regione, della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;

Ritenuto che ciascun Ambito Territoriale Sociale, mediante la Conferenza dei Sindaci, utilizzerà i predetti fondi coerentemente alle indicazioni vincolanti ministeriali e regionali, procedendo all'approvazione di una Programmazione delle risorse assegnate per le aree di utenza, nel rispetto del Piano sociale nazionale, del Piano Sociale regionale e del Piano di Zona vigente, al fine di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul proprio territorio e in modo da attuare un nuovo modello che pone al centro la "persona", la domanda di prestazione sociale e una nuova declinazione di welfare basata sui L.E.P.S., **entro i limiti dei finanziamenti concessi e ripartiti dalla Regione;**

Visto l'“**Allegato 1**” concernente “**TIPOLOGIE - SERVIZI -RETTE e MODALITA' DI CALCOLO**”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'allegato 1 approvato con la DGR 735/2022;

Visto l'allegato denominato “**Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22**”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come trasmesso dal Settore Ufficio Legislativo in allegato alla predetta nota del 13 settembre 2023;

Visto l'allegato denominato “**Modifiche Allegato A al Regolamento 22/2019**” relativo a “Requisiti Generali, Strutturali, Professionali, Organizzativi delle strutture Socio Assistenziali, Tipologia di Utenza, Capacità ricettiva e Modalità di accesso/Dimissioni”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come trasmesso dal Settore Ufficio Legislativo in allegato alla predetta nota del 13 settembre 2023;

Rilevato che nell'Allegato A approvato con la DGR 503/2019 come modificato con la presente deliberazione, vengono indicati tutti i requisiti professionali, strutturali, organizzativi ai quali i servizi sociali della Calabria, elencati nello stesso elaborato, devono adeguarsi entro il termine indicato nell'art. 30 del regolamento 22/2019, come modificato con la presente deliberazione;

Rilevato che nell'Allegato 1 vengono rideterminate per tutti i servizi sociali l'importo delle rette, le modalità di determinazione della compartecipazione degli utenti e le disposizioni in merito all'ISEE, che entreranno in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2024**;

Rilevato che la copertura finanziaria della presente deliberazione è garantita dai fondi suindicati come iscritti nel bilancio regionale 2023/2025 ai capitoli U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200601;

Rilevato che sono riservate alla competenza regionale le attività connesse alle Case rifugio, come definite ai punti 3.7 e 3.8 dell'Allegato A, ai Centri Antiviolenza (CAV) e ai Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) come definiti ai punti 5.17 e 5.18 dell'Allegato A, anche in conformità alle Linee Guida approvate in conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome e alla Delibera di Giunta n. 539 del 15 novembre 2017;

Rilevato che sono riservate alla competenza regionale le attività connesse ai Gruppi Appartamento, come definiti al punto 2.9 dell'Allegato A, ai sensi della legge regionale n. 21/1996 e regolamento regionale n. 4/2010;

Rilevato che la presente deliberazione ed i relativi allegati saranno trasmessi al Consiglio regionale per il parere della Terza Commissione Consiliare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale 23/2003;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200601 come sopra indicati, nell'ambito del bilancio di previsione 2023/2025;

SU PROPOSTA dell'assessore al Welfare, Avv. Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

- **Di approvare** l'**Allegato** denominato "**Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22**" relativo a "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare** l'**Allegato 1** concernente "Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo" che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare** l'**Allegato** denominato "**Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019**, concernente "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni" che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;
- **Di stabilire** che l'allegato 1 alla presente deliberazione sostituisce integralmente l'allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
- **Di stabilire** che tutti i servizi socio assistenziali autorizzati al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal Regolamento 22/2019, come modificato nell'allegato 2 alla presente Deliberazione e dall'Allegato A, come modificato ed approvato con la presente Deliberazione, entro i termini indicati nello stesso regolamento;
- **Di stabilire** che tutte le disposizioni di cui all'allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- **Di precisare** che la copertura dei servizi e degli interventi sociali nel corso dell'anno 2024 è garantita dagli ambiti territoriali sociali nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2023/2025 per come precisato in premessa;
- **Di stabilire** che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l'anno 2024 i fondi saranno ripartiti tenendo conto, per il 60 %, della popolazione residente in ciascun Ambito e, per il 40 %, dei posti accreditati in ciascun ambito al 31 dicembre 2022 residenziali e semiresidenziali;
- **Di stabilire** che ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire, nel corso dell'anno 2024, i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;
- **Di stabilire** che gli ambiti territoriali, per l'individuazione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali, dovranno attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;
- **Di stabilire** che i fondi indicati in premessa specificatamente F.N.P.S. e F.R.P.S. saranno trasferiti nell'anno 2024 agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:
 - 60% dell'importo entro il 28 febbraio 2024;
 - 20% entro il 30 giugno 2024;
 - 10% entro il 30 ottobre 2024, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;
 - 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio 2025, previa acquisizione e verifica positiva, da parte della regione, della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;
- **Di demandare** al Dipartimento Lavoro e Welfare la predisposizione di tutti gli atti necessari per garantire lo svolgimento delle attività di cui alla presente deliberazione;
- **Di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. Eugenia Montilla**

IL PRESIDENTE
f.to **Dott. Roberto Occhiuto**

Modifiche all'Allegato "A" al REGOLAMENTO 25 novembre 2019, n. 22 recante:
"REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI
DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA
CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMISSIONI"

1. REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE ED I SERVIZI

1. Modifiche al paragrafo 1.1 Requisiti strutturali:

- a) Nel punto 1 dopo le parole <<>> sono inserite le seguenti <<, nonché dei servizi di cui al paragrafo 5,>>;
- b) Alla fine della lettera c) del punto 2 è aggiunto il seguente periodo <<Nel rispetto dei requisiti e della normativa di riferimento i gestori di strutture a carattere residenziale possono concordare la personalizzazione degli spazi di vita da parte dell'ospite.>>;
- c) È aggiunto il punto 5 seguente <<5. Gli spazi destinati ai lavoratori non possono essere situati in seminterrati o piani interrati salvo deroghe di cui all'art.65 del D.lgs. 81/08.>>.

2. Modifiche al paragrafo 1.2 Requisiti professionali

- a) Alla fine del paragrafo 1.2 sono aggiunte le seguenti parole << Un'unità lavorativa è computata su 38 ore settimanali, modulabili anche attraverso l'utilizzo di più risorse umane a tempo parziale. Il parametro del personale è da ritenersi proporzionato all'utenza presente.>>;

3. Modifiche al paragrafo 1.3.2 Coordinatore di struttura

- a) Alla fine del paragrafo 1.3.2 è aggiunto il seguente periodo <<Il ruolo di Coordinatore può essere svolto da una delle figure professionali previste nei parametri organizzativi presenti nel regolamento, con riferimento alla singola struttura/servizio, ritenendosi non obbligatoriamente figura aggiuntiva.>>;

4. Modifiche al paragrafo 1.3.4 Psicologo

- a) Nel terzo capoverso del paragrafo 1.3.4 dopo la parola <<Psicologia>> sono soppresses le seguenti <<, a seguito del quale deve aver condotto un tirocinio postlaurea di almeno un anno>>.

5. Modifiche al paragrafo 1.3.5. Psicoterapeuta

Nel secondo periodo del paragrafo 1.3.5., le parole <<tirocinio annuale,>> sono soppresses.

6. Modifiche al paragrafo 1.3.6 Figure professionali sanitarie

- a) Il paragrafo 1.3.6 è così sostituito << Relativamente alle figure professionali sanitarie si deve fare ricorso a figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA (es. ADI).>>.

7. Modifiche al paragrafo 1.3.9 Assistente alla comunicazione

- a) Nel secondo periodo dopo la parola <<educativo>> sono aggiunte le seguenti <<ovvero corso di formazione di ore 450 (LIS) o altro attestato istituzionalmente riconosciuto.>>.

8. Modifiche al paragrafo 1.3.10 Operatore socio sanitario

- a) All'inizio del paragrafo è inserito il seguente periodo <<L'OSS svolge attività di cura e assistenza alle persone fragili o non autosufficienti sul piano fisico e /o psichico, anziane o malate, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l'autostima e l'integrazione sociale.>>;
- b) Nel secondo periodo dopo la parola <<qualifica>> le parole <<regionale>> sono soppresses.

9. Modifiche al paragrafo 1.3.11 Animatore

- a) Nel paragrafo 1.3.11 il secondo periodo è soppresso.

10. Modifiche al paragrafo 1.3.14

- a) Le parole da <<E'>> fino a <<succitati>> sono soppresse.

11. Inserimento paragrafo 1.3.17 Operatore Generico/OSA

- a) E' aggiunto il seguente paragrafo: **<<1.2.17 Operatore Generico/OSA**
L'operatore generico o OSA (Operatore Socio-Assistenziale) svolge attività di accompagnamento della persona fragile nella quotidianità, nell'occuparsi delle cure di base e dell'assistenza. Collabora con l'operatore socio-sanitario, favorisce e promuove un clima propositivo, positivo, costruttivo e sereno. Aiuta a soddisfare i bisogni promuovendo l'autonomia, assiste e partecipa direttamente ai bisogni bio-psico-socio-culturali. Collabora con i familiari o con altre persone di fiducia dell'utente. L'operatore generico/OSA deve essere in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione regionale.>>.

2. STRUTTURE PER MINORI

12. Modifiche al paragrafo 2.1 Requisiti strutturale comuni a tutte le tipologie

- a) Alla lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono aggiunte le seguenti <<negli spazi comuni.>>.

13. Modifiche al paragrafo 2.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- a) Dopo il quarto capoverso è inserito il seguente :<<Solo per i servizi semiresidenziali l'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- b) Nel sesto capoverso dopo le parole <<conseguenziale.>> sono inserite le seguenti <<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i Minorenni per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.>>;
- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero

presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.

14. Modifiche al paragrafo 2.4.1 Tipologia di utenza

- a) Il primo capoverso del paragrafo 2.4.1 è così sostituito <<Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia e appartenenti a nucleo familiare in carico ai servizi sociali per vulnerabilità o fragilità sociale.>>;
- b) Alla fine del paragrafo 2.4.1 è aggiunto il seguente periodo <<Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.>>.

15. Modifiche al paragrafo 2.4.4 Tipologie di servizi

- a) Il primo capoverso è così modificato le parole <<organizzate secondo l'esigenza dell'utenza>> sono soppresse, dopo la parola <<eccetto>> sono inserite le seguenti <<il sabato ed i>>, dopo la parola <<festivi>> sono inserite le seguenti <<per un totale di 250 gg. annui.>>;
- b) Alla fine del paragrafo 2.4.4 è aggiunto il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

16. Modifiche al paragrafo 2.4.7 Requisiti minimi professionali

- a) Il punto relativo alla figura dell'educatore è sostituito dal seguente <<-Educatore: 1 unità ogni sei minori ospiti.>>;
- b) L'ultimo capoverso del paragrafo 2.4.7 è soppresso.

17. Modifiche al paragrafo 2.4.8 Modalità di accesso/dimissioni

- a) L'ultimo capoverso è così sostituito <<La dimissione dovrà avvenire a conclusione del progetto individuale.>>.

18. Modifiche al paragrafo 2.5.1 Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo 2.5.1 è aggiunto il seguente capoverso <<Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.>>.

19. Modifiche al paragrafo 2.5.4 Tipologia di servizi

- a) Nel primo capoverso le parole <<organizzate secondo l'esigenza dell'utenza>> sono soppresse, dopo la parola <<festivi>> sono inserite le seguenti <<per complessivi 290 gg. annui.>>, le parole <<Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.>> sono soppresse;
- b) Nel quarto capoverso le parole <<Il centro organizza le proprie>> sono soppresse;
- c) Alla fine del paragrafo è inserito il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione

agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

20. Modifiche al paragrafo 2.5.7 Requisiti minimi professionali

- a) Il punto relativo alla figura dell'operatore socio-sanitario è sostituito dal seguente <<-Operatore socio-sanitario: 0,5 unità ogni 10 minori ospiti >>;
- b) Il penultimo capoverso del paragrafo 2.5.7 è soppresso.

21. Modifiche al paragrafo 2.5.8 Modalità di accesso/dimissioni

- a) L'ultimo capoverso è così sostituito <<La dimissione dovrà avvenire a conclusione del progetto individuale.>>.

22. Inserimento del capitolo 2.5.bis

- a) Dopo il capitolo 2.5 è inserito il seguente <<2.5bis CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'

2.5bis.1 Tipologia di Utenza

Il Centro offre accoglienza diurna a bambini e ragazzi, di ambo i sessi, dai 6 ai 17 anni con disabilità fisica, psichica, o sensoriale e che, per le loro caratteristiche necessitano di interventi specifici, anche individuali o per piccoli gruppi, a supporto della crescita allo scopo di favorirne l'integrazione nei processi di socializzazione e di istruzione.

Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.

Il Centro socio-educativo, a differenza delle altre strutture a carattere diurno, prevede interventi specifici, sia individuali che per piccoli gruppi, misurabili anche in 1 prestazione per ora e può integrarsi con altri servizi e strutture per minori, nel rispetto degli obiettivi previsti dal piano individualizzato.

2.5bis.2 Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **20 posti**.

Il centro prevede interventi specifici, sia individuali che in moduli organizzativi da massimo 5 utenti, purché siano rispettati gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione di attività e servizi generali.

Si possono prevedere accessi differenziati per l'utenza, e modalità elastiche di fruizione della struttura in stretto collegamento con l'insieme dei servizi territoriali.

All'interno del centro socio-educativo si integrano figure educative con altre professionalità specifiche utili ad offrire il necessario supporto teso a favorire l'inclusione scolastica e sociale del minore.

Considerata la natura specifica delle attività che possono essere erogate con una tempistica di servizio non superiore a numero 3 ore, la capacità ricettiva può essere considerata per singolo turno, per massimo numero due turni al giorno (40 utenti divisi in n. 2 moduli)

2.5bis.3. Obiettivi

- Offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati anche in rapporto uno ad uno e personalizzati, per lo svolgimento di, attività socio-terapeutiche, ludico-motorie, occupazionali ed assistenziali educative, atte all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo relazionali, ricercando risorse e potenzialità dell'utente, anche inesprese, che consentano di proporre risposte adeguate ad ogni singola persona, il tutto sulla base del Progetto Educativo Individuale.

- Alleggerire il carico assistenziale delle famiglie, favorendo la permanenza del minore nel proprio nucleo naturale.
- Perseguire l'integrazione sociale degli utenti, rendendo attuabile la frequenza di strutture e servizi esterni di tipo sportivo, sociale, quale garanzia contro qualsiasi rischio di emarginazione.

2.5bis.4 Tipologia di Servizi

Il centro deve assicurare il funzionamento per almeno sei giorni settimanali.

- Accoglienza diurna per massimo 3 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.
- Interventi personalizzati in rapporto uno ad uno o in piccoli gruppi.

Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti mediante:

- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi;
- interventi individuali e/o attività laboratoriali di gruppo.
- Non è prevista somministrazione dei pasti.

2.5bis.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

Lo spazio interno deve comprendere, ambienti ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, in locali per attività di socializzazione, atelier per attività diversificata con possibilità di svolgimento di attività individualizzate.

2.5bis.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

2.5bis.7 Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 18 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- Psicologo: 2 unità;
- Assistente sociale: 0,7 unità;
- Educatore: 4 Unità oppure 1 unità ogni cinque minori ospiti.
- Operatore socio-sanitario: 2 unità ogni 20 minori.
- Istruttore/Maestro lavoro: 2 unità

2.5bis.8 Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3., previa valutazione dell'U.V.M. dell'ASP o dell'U.O. di Neuropsichiatria infantile o altra struttura pubblica che certifichi il bisogno di specifiche prestazioni riabilitative sociali.>>.

23. Modifiche al paragrafo 2.6.2 Capacità ricettiva

- a) Nel secondo periodo la parola <<30>> è sostituita con la seguente <<60>>;
- b) Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole <<In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età.>>.

24. Modifiche al paragrafo 2.6.7 Requisiti minimi professionali

- a) Nel secondo capoverso la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<6>>;
- b) Dopo il terzo capoverso è inserito il seguente <<-Psicologo: 6 ore settimanali>>;
- c) L'ultimo capoverso è soppresso.

25. Modifiche al paragrafo 2.7.2. Capacità ricettiva

- a) Nel secondo periodo la parola <<30>> è sostituita con la seguente <<60>>;
- b) Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole <<In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età.>>.

26. Modifiche al paragrafo 2.7.7 Requisiti minimi professionali

- a) Nel secondo capoverso la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<6>>;
- b) Dopo il terzo capoverso è inserito il seguente <<-Psicologo: 6 ore settimanali>>;
- c) L'ultimo capoverso è soppresso.

27. Modifiche al paragrafo 2.8.7 Requisiti minimi professionali

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

28. Modifiche al paragrafo 2.9.1. Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo dopo la parola <<continuativi>> sono aggiunte le seguenti <<, con diagnosi effettuata da un servizio di neuropsichiatria e la cui compatibilità con una struttura a carattere sociale venga certificata da medico di base o specialista.>>.

29. Modifiche al paragrafo 2.9.7. Requisiti minimi professionali

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

30. Modifiche al paragrafo 2.10.7 Requisiti minimi professionali

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

31. Inserimento del capitolo 2.12 **COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)**
Dopo il capitolo 2.11 è inserito il seguente <<**2.12 COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)**

2.12.1 Tipologia di Utenza

Ragazzi dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena e collocati in comunità dall'Autorità Giudiziaria Penale Minorile.

2.12.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare solo ragazzi di sesso maschile in un numero massimo di 10 minori.

La struttura deve riservare, inoltre, ulteriore n. 1 posti per la c.d. pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, in apposita abitazione con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico.

2.12.3. Obiettivi

Ai sensi di quanto disposto all'art. 7 della Legge regionale n. 13 del 6 maggio 2022, le strutture forniscono servizi al fine di:

- a) creare percorsi individualizzati per i minori sottoposti a provvedimenti penali, di nazionalità italiana e straniera;
- b) favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- c) favorire azioni di formazione, istruzione e inserimento lavorativo;
- d) attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- e) svolgere attività di accompagnamento educativo;
- f) sperimentare e ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problemi comportamentali;
- g) inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- h) concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- i) attivare, anche su richiesta della Regione Calabria o dell'autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della comunità stessa.

2.12.4 Tipologia di Servizi

Le strutture residenziali devono accogliere minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena accolgono utenza in misura precautelare, in misura cautelare, in misura di sicurezza, in messa alla prova a seguito di sospensione del processo ex artt. 18, 18 bis, 22, 28,36 e 37 DPR 448/88, ed in misure penali di Comunità di cui al D.lgs. 121/2018 e/o assegnata dal Centro Giustizia Minorile della Calabria, da altro centro regionale equivalente, ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali.

2.12.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

Oltre ai predetti requisiti, le strutture devono essere dotate:

- a. Di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari;
- b. Di almeno un locale per le attività laboratoriali e di studio destinate agli ospiti (escluso locale soggiorno/pranzo, servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a mq. 6 (sei) per utente;
- c. Di almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico;
- d. Di adeguato spazio esterno di superficie utile minima pari a mq 200 per utente;

Trattandosi di Struttura con posto di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

2.12.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

2.12.7 Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal regolamento regionale n° 22 /2019 per tale funzione;

- Educatore: 5 unità;
- Assistente sociale: 1 unità;
- Ausiliario/Cuoco: 24 ore settimanali;
- Psicologo: 18 ore settimanali

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 36 ore settimanali

2.12.8 Modalità di accesso

I rapporti fra i vari Centri per la Giustizia Minorile e le Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente autorizzata e/o accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva prevista dalla presente legge.

Al collocamento dell'utente nella Struttura segue l'elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato definito di comune accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni che ha in carico il ragazzo e autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria Minorile.>>.

3. STRUTTURE PER ADULTI

32. Modifiche al paragrafo 3.1 Requisiti strutturali comuni a tutte le tipologie

- Nella lettera d), quinto capoverso, dopo le parole <<notturna.>> sono aggiunte le seguenti <<È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.>>;
- Nella lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono inserite le seguenti <<negli spazi comuni>>.

33. Modifiche al paragrafo 3.2 Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

- Nel terzo capoverso dopo la parola <<carico>> sono aggiunte le seguenti <<, ad esclusione dei servizi di accoglienza a carattere emergenziale/temporaneo dove la permanenza non supera i sessanta giorni>>;
- Nel quinto capoverso le parole <<la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali,>> sono soppresse.

34. Modifiche al paragrafo 3.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- Dopo il primo capoverso è inserito il seguente << L'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- Nel quinto capoverso dopo la parola <<Autorità>> sono inserite le seguenti <<Giudiziaria o>>; dopo le parole consequenziale.>> sono inserite le seguenti <<<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente. Per i servizi di accoglienza, in casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell'impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale, come nelle tipologie per l'accoglienza di adulti in difficoltà, (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all'inserimento diretto dell'ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l'Ufficio di Piano riferimento della

residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L'Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.>>.

- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.
- d) Alla fine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi <<Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni) il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione. Nel caso in cui l'utente abbia un ISEE superiore all'importo che consente la richiesta di integrazione retta da parte dell'Ente pubblico oppure abbia capacità dirette o per tramite soggetti terzi di coprire le spese del servizio, può privatamente e direttamente formulare istanza di accesso a struttura socio assistenziale, la quale procede all'accoglienza, trasmettendo, all'Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, formale comunicazione con i seguenti allegati:
- relazione sociale redatta da professionista abilitato (Assistente sociale);
 - certificato medico.

35. Modifiche al paragrafo 3.4.4 Tipologia di servizi

- a) Il primo capoverso è sostituito con il seguente << -Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana compreso eventualmente sabato e festivi e comunque in ogni caso per complessivi 250 giorni annui.>>;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

36. Modifiche al paragrafo 3.4.7 Requisiti minimi organizzativi

- a) Nel paragrafo 3.4.7 le parole <-Operatore Socio sanitario: 3 unità>> sono sostituite dalle seguenti <<Operatore Generico: 3 unità>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse.

37. Modifiche al paragrafo 3.5.3 Obiettivi

- a) Nella lettera f) dopo la parola <<domicilio>> sono aggiunte le seguenti <<, possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI); >>.

38. Modifiche al paragrafo 3.5.6. Requisiti minimi organizzativi

- a) Nel terzo capoverso dopo la parola <<autosufficienza>> sono inserite le seguenti <<o parziale autosufficienza>>; le parole <<l'equipe professionale della>> sono soppresse; prima della parola

<<struttura>> è inserita la seguente <<la>>;

- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<L'utente in attesa di ricollocazione in servizio più idoneo mantiene la presenza in struttura con integrazione di servizi sanitari o sociosanitari da richiedere all'ASP di riferimento.>>.

39. Modifiche al paragrafo 3.5.7. Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<-Infermiere: pronta reperibilità;>> sono soppresse;
b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse;
c) Le parole <<Per strutture con numeri inferiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale.>> sono soppresse.

40. Modifiche al paragrafo 3.6.1 Tipologie di utenza

- a) Nel paragrafo 3.6.1 la parola <<19>> è sostituita dalla seguente <<18>>

41. Modifiche al paragrafo 3.6.7 Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'educatore la parola <<3>> è sostituita dalla seguente <<3,5>>;
b) In corrispondenza della figura dello psicologo la parola <<1>> è sostituita dalla seguente <<0,5>>;
c) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse.

42. Modifiche al paragrafo 3.6.8 Modalità di accesso

- a) Nel paragrafo è aggiunto il seguente secondo capoverso <<In casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell'impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all'inserimento diretto dell'ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l'Ufficio di Piano riferimento della residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L'Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.>>.

43. Sostituzione del paragrafo 3.7.1 Tipologia di utenza

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.1. Tipologia di utenza**
Le Case Rifugio, di seguito denominate, sono strutture, a bassa intensità assistenziale, a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.>>.

44. Sostituzione del paragrafo 3.7.2 Capacità ricettiva

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.2 Capacità ricettiva**
Donne **fino ad un massimo di 10**.
Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.
Possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
- per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in

collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo.

In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante - decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.>>.

45. Modifiche al paragrafo 3.7.4. Tipologia di servizi

- a) Le parole <<-interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;>> sono soppresse;
- b) Dopo le parole <<ASL ecc.>> sono aggiunti i seguenti capoversi <<La Casa Rifugio
 - deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.
 - si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
 - garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.
 - in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
 - partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.
 - deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.
insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
 - deve possedere la Carta dei servizi.
 - facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

Le Case rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall'ISTAT e dalle Regioni.

Le Case Rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.

Le Case Rifugio, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei

finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.>>.

46. Sostituzione del paragrafo 3.7.5 Requisiti minimi strutturali

Il paragrafo 3.7.5 è sostituito con il seguente **<<3.7.5 Requisiti minimi strutturali**

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita delle ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

La Casa rifugio per le particolari caratteristiche di struttura, che valorizza l'autonomia delle ospiti e della sua vita interna, più vicina possibile a quella familiare, consente l'accesso e l'uso alle ospiti della cucina (previa formazione); assicura inoltre l'assistenza notturna attraverso reperibilità telefonica.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- la camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00).

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie. La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le donne che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio deve essere prevista l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti con connessione telefonica costante con le operatrici.

In relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita dalla violenza, le case rifugio vengono identificate in immobili di civile abitazione semplici, dotate di agibilità e arredati e di seguito meglio specificate:

Casa per la protezione di primo livello: La casa di primo livello è una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, la cui permanenza non può essere superiore ai 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante;

Case per la protezione di secondo livello: Le case per la protezione di secondo livello, volte all'accompagnamento verso la semiautonomia, nascono dall'esigenza di guidare le donne con o senza figli/e minori, in uscita dalla Casa per la protezione di primo livello, verso la completa indipendenza.

Sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per un massimo di 180 giorni, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:

- non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
- necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;
- non hanno raggiunto la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

Il trasferimento nelle case di semiautonomia avviene per il tramite dei Centri antiviolenza, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio e la permanenza richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo.

Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori.

La collocazione presso le Case di semiautonomia, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna, secondo opportune valutazioni.

La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.

Le Case di semiautonomia devono garantire almeno i seguenti servizi:

- protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli e figlie minori, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica sulla base del progetto personalizzato, concordato con la donna e condiviso con la rete dei servizi territoriali attiva o da attivarsi sul caso, aventi il fine di favorire la riparazione e riabilitazione del danno provocato dalla violenza e l'acquisizione di autonomia e inclusione sociale in una condizione semi-protetta;
- spazi alloggiativi e di convivialità riservati alle donne vittime di violenza e agli eventuali figli e figlie minori, nel caso accolga altre tipologie di donne;
- servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli e figlie della donna vittima di violenza; condivisione della presa in carico dei minori con i servizi di tutela e della rete territoriale della progettualità individuale;
- affiancamento e supporto alla donna in percorsi di autonomia personale e abitativa e di orientamento all'inclusione lavorativa e formativa;
- messa a disposizione di figure professionali qualificate e con formazione specifica documentata per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza.>>.

47. Modifiche al paragrafo 3.7.6. Requisiti minimi organizzativi

- a) Il primo capoverso è sostituito con il seguente << La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui ai paragrafi 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura può essere garantita per un periodo di sei mesi (strutture di primo livello), salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi il quale la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV e i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, presso case per la semi autonomia (protezione di secondo livello) per un massimo di 180 giorni ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.>>.

48. Sostituzione del paragrafo 3.7.7. Requisiti minimi professionali

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.7. Requisiti minimi professionali**

La Casa rifugio, anche se gestita da Enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.

Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro

autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.

La Casa rifugio deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Per le strutture di prima accoglienza, le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatrice di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale: n. 1 unità;**

- **Educatrice: n. 1 unità;**

- **Psicologa: n. 1 unità;**

Tutte le figure dovranno garantire una reperibilità H/24.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione

delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

49. Modifiche al paragrafo 3.7.8 Modalità di accesso

- a) Le parole <<In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede>> sono sostituite dalle seguenti << In tutti i casi il personale della Casa Rifugio provvederà a comunicare l'inserimento formalmente ai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede e al Comune Capo Ambito, nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza e della sicurezza delle donne ospiti.>>.

50. Modifiche al paragrafo 3.8.7. Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

51. Modifiche al paragrafo 3.9.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso << Il personale deve assicurare, inoltre, l'assistenza notturna attraverso reperibilità telefonica.>>.

52. Modifiche al paragrafo 3.10.3 Obiettivi

- a) Nella lettera f) dopo la parola <<domicilio>> sono aggiunte le seguenti <<, possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI); >>.

53. Modifiche al paragrafo 3.10.6. Requisiti minimi organizzativi

- a) Nel terzo capoverso dopo la parola <<autosufficienza>> sono inserite le seguenti <<o parziale autosufficienza>>; le parole <<l'equipe professionale della>> sono soppresse; prima della parola <<struttura>> è inserita la seguente <<la>>;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<L'utente in attesa di ricollocazione in servizio più idoneo mantiene la presenza in struttura con integrazione di servizi sanitari o sociosanitari da richiedere all'ASP di riferimento.>>.

54. Modifiche al paragrafo 3.10.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<-Infermiere: pronta reperibilità;>> sono soppresse;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

4. STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA'

55. Modifiche al paragrafo 4.2 Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

- a) Nella lettera d), sesto capoverso, dopo le parole <<notturna.>> sono inserite le seguenti <<È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.>>;
- b) Nella lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono inserite le seguenti <<negli spazi comuni>>.

56. Modifiche al paragrafo 4.2.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- a) Dopo il primo capoverso è inserito il seguente <<L'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- b) Nel sesto capoverso dopo la parola <<Autorità>> sono inserite le seguenti <<Giudiziaria o>>; dopo le parole consequenziale.>> sono inserite le seguenti <<<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.>>;
- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.

57. Modifiche al paragrafo 4.3.4. Tipologia di Servizi

- a) Nel primo capoverso:
 - il primo periodo è sostituito con il seguente <<Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.>>;
 - nel terzo periodo dopo la parola <<apertura>> sono aggiunte le seguenti <<(pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

58. Modifiche al paragrafo 4.3.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario la parola <<4>> è sostituita dalla seguente <<3,5>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

59. Modifiche al paragrafo 4.4.4 Tipologia di servizi

- a) Nel primo capoverso:
 - il primo periodo è sostituito con il seguente <<Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.>>;
 - nel terzo periodo dopo la parola <<apertura>> sono aggiunte le seguenti << (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

b) Modifiche al paragrafo 4.4.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura operatore socio sanitario la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<4>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

c) Modifiche al paragrafo 4.5.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura degli Educatori la parola <<4>> è sostituita dalla seguente <<2>>;
- b) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario la parola <<10>> è sostituita dalla seguente <<9>>;
- c) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

d) Modifiche al paragrafo 4.6.7. Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

e) Modifiche al paragrafo 4.7.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'Educatore la parola <<18>> è sostituita dalla seguente <<12>>;
- b) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario le parole <<7 unità>> sono sostituite dalle seguenti <<6 unità + 1 unità a 28 ore settimanali.>>.

f) Modifiche al paragrafo 4.8.1 Tipologia di utenza

- a) All'inizio del paragrafo è inserito il seguente capoverso <<La Legge n.112/2016 detta disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.>>.

g) Modifiche al paragrafo 4.8.2. Capacità ricettiva

- a) La parola <<a)>> è sostituita con la seguente <<b)>>.

h) Modifiche al paragrafo 4.8.3. Obiettivi

- a) Nel primo capoverso le parole <<presa in carico dell'assistito>> sono sostituite con le seguenti << accoglienza dell'utente>>;
- b) Nel secondo capoverso dopo la parola <<scelta>> sono inserite le seguenti <<o nel caso di persona impossibilitata ad auto rappresentarsi, da chi la rappresenta: familiare, amministratore di sostegno o tutore>>;
- c) Il terzo capoverso è sostituito con il seguente <<-Realizzazione di un progetto personalizzato che prevede un percorso programmato di accompagnamento finalizzato a dare continuità allo stile di vita da cui proviene il soggetto, alle abitudini e agli impegni acquisiti, con particolare riferimento alla vita sociale e alla continuazione dell'eventuale vita lavorativa, ad incentivare verso l'autonomia e rendere meno dolorosa l'uscita dal nucleo familiare di origine.>>.

i) Modifiche al paragrafo 4.8.5. Requisiti minimi strutturali

- a) Le parole <<coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141,>> sono soppresse.

j) Modifiche al paragrafo 4.8.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

k) Inserimento del capitolo 4.9 Centro Polivalente per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico

Dopo il capitolo 4.8 è inserito il seguente <<**4.9 CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO**

4.9.1 Tipologia di utenza

Il Centro Polivalente è una struttura socio-assistenziale che offre servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi.

Il Centro Polivalente è rivolto a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, nonché a coloro che quotidianamente se ne prendono cura (i familiari e i caregiver).

Nelle persone con disabilità quelli con i disturbi dello spettro autistico hanno un grado di abilità intellettiva estremamente variabile e spazia da una compromissione grave a abilità cognitive non verbali superiori alla norma.

L'autismo è definito e diagnosticato sulla base di specifici criteri da poco modificati dall'ultima versione del DSM (il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) la fonte principale e punto di riferimento per la diagnosi dei vari disturbi mentali o comportamentali.

Il DSM 5 nello specifico individua tre diversi livelli di autismo (lieve, media gravità, forma più grave) che consentono una maggiore chiarezza nella diagnosi in termini di necessità di supporto e assistenza e di interferenza dei sintomi sulla gestione della vita quotidiana e il funzionamento della persona.

Il Centro, nello specifico, così come definito dal DSM, supporta il livello 1, ossia l'autismo lieve, ma anche "ad alto funzionamento". Infatti, le persone con tale disturbo sono in grado di parlare con frasi complete e di comunicare, ma possono avere, ad esempio, difficoltà a sostenere conversazioni più complesse. Oppure potrebbero presentare difficoltà a passare da un'attività a un'altra, o a cimentarsi con cose nuove (fare una nuova esperienza, entrare in contatto con un nuovo ambiente, conoscere persone, svolgere un'attività mai fatta prima).

4.9.2 Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di 20 posti.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 6 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

Considerata la natura specifica delle attività che possono essere erogate con una tempistica di servizio per un minimo di ore 2 al giorno, la capacità ricettiva può essere considerata per singolo turno, per massimo numero due turni al giorno (40 utenti die divisi in n. 2 moduli)

4.9.3 Obiettivi

I Centri nascono con la finalità di:

Favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione della persona in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione, al miglioramento della qualità della vita;

Promuovere e definire politiche life-long e afferenti ai diversi livelli di servizi, scolastici, sanitari, sociali, del lavoro, con il protagonismo attivo delle persone in condizione di disabilità e delle loro famiglie;

Sostenere attività finalizzate alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità, con azioni di promozione di un approccio di welfare di comunità che supporti il progetto di vita della persona e contemporaneamente attivi processi generativi della comunità di riferimento;

Sostenere l'avvio di percorsi confacenti alle aspirazioni e alle attitudini soggettive, propedeutici anche all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, e favorire la sperimentazione di azioni sui contesti lavorativi, predisponendo ambienti inclusivi che sappiano rispondere al meglio alle necessità di accompagnamento.

I Centri sono strutture sociali innovative, da intendersi come servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi, tendenti alla realizzazione del progetto di vita di giovani e adulti con ASD (Autism Spectrum Disorders) ed altre disabilità con bisogni complessi, attraverso progetti individuali che mireranno a riconoscere le abilità residue, orientare e formare al lavoro, attivare stage e tirocini formativi, incrementare le competenze per la vita indipendente.

Obiettivi dei servizi dei Centri sono:

facilitare la creazione di una rete territoriale che integri risorse e opportunità formali e informali che possono virtuosamente concorrere alla realizzazione dei progetti individuali delle persone beneficiarie;

attivare interventi innovativi per la transizione all'età adulta, l'inclusione sociale e lavorativa della persona beneficiaria;

supportare il coordinamento tra la componente sociale, sanitaria e quella rivolta alle politiche attive del lavoro;

incentivare il protagonismo delle famiglie e delle associazioni dei familiari afferenti al territorio di riferimento con servizi di auto-mutuo aiuto, di consulenza/orientamento all'esercizio dei diritti e alla facilitazione dell'accesso ai servizi.

4.9.4 Tipologia di servizi

Accoglienza diurna per minimo 2 ore giornaliere a modulo all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi.

Sono previste attività sperimentali nel fine settimana al fine di favorire il soggiorno temporaneo dell'utenza in autonomia in piccoli gruppi appartamento (strutture di cui al capitolo 5). L'onere della struttura (intesa come unità immobiliare) di accoglienza residenziale è posto a carico delle famiglie dei fruitori del servizio, mentre quello del servizio è ammissibile nel sistema retta.

I Centri polivalenti operano in un'ottica integrativa, entro accordi formali con l'ASP di riferimento. Promuovono interventi complessi e integrati, per incidere sui determinanti sociali della salute, in maniera eterogena, flessibile, personalizzata, comunque in rete con i diversi servizi pubblici già attivi o attivabili, ai fini della progettualità individuali.

I Centri devono avere come beneficiari le persone in condizione di fragilità ed anche coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i familiari e i caregiver, che dunque saranno partecipi del processo dei servizi erogati.

I centri agiranno come facilitatori sia dell'attuazione dei progetti individuali formulati dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) d'Ambito Sociale, sia della messa in rete delle offerte territoriali o del distretto socio-sanitario.

I Centri favoriranno l'incremento e il mantenimento dei livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e offriranno un supporto al caregiver nella fruizione del tempo libero e alleggerimento dei carichi derivanti dai ritmi della vita con la persona con autismo, supportandone il lavoro di cura e riducendo l'isolamento.

I Centri promuovono percorsi di vita indipendente ed esperienze residenziali per brevi periodi, idonei a favorire l'acquisizione delle autonomie, la consapevolezza della vita indipendente, e utili a favorire un supporto al caregiver nella fruizione del tempo libero e alleggerimento dei carichi derivanti dai ritmi della vita con la persona con autismo o disturbi complessi.

I Centri devono volgere le attività a fini inclusivi e riabilitativi che unitamente alle attività educative e socioriabilitative consentano l'apprendimento delle regole del vivere sociale, escludendo attività di tipo terapeutico previste dai LEA ed erogate dalle ASP.

4.9.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1.

4.9.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.9.7 Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 20 posti è il seguente:

Coordinatore: 38 ore settimanali.

Educatori o Assistenti sociali o Psicologici con qualifica di "Tecnico del Comportamento": 10 unità complessive;

Operatore Socio Sanitario: 2 unità;

Per le attività sperimentali residenziali che vengono realizzate in 36 ore (Sabato: 9.00 – Domenica: 21.00) max 6 unità:

Educatori o Assistenti sociali o Psicologici con qualifica di "Tecnico del Comportamento": 2 unità complessive.

4.9.8 Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.2.3.

I progetti individuali devono essere formulati dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) d'Ambito Sociale.>>.

5. SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ'

l) Modifiche al paragrafo 5. Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità

- a) Alla fine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi <<Nei casi di servizi realizzati in forma di "accoglienza diffusa" si deve fare riferimento ai requisiti di cui al presente paragrafo 5, visto il collegamento del servizio con solo carattere organizzativo e gestionale. Sono escluse dal parere igienico sanitario e dal sistema di controllo HACCP le strutture di cui al presente capitolo 5.>>.

m) Modifiche al paragrafo 5.6.1 Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo <<In assenza di soggetti con stabile dimora deve essere garantita la presenza stabile di almeno un operatore nel servizio.>>.

n) Modifiche al paragrafo 5.6.7. Requisiti minimi professionali

- a) Nel primo capoverso
 - al primo periodo le parole <<effettiva di una famiglia o>> sono soppresse e dopo la parola <<che>> è inserita la seguente <<preferibilmente>>;
 - al secondo periodo le parole <<la qualifica di educatore oppure, >> sono soppresse.

o) Modifiche al paragrafo 5.8.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<effettiva di una famiglia o>> sono soppresse.

74. Modifiche al paragrafo 5.9.6. Requisiti minimi organizzativi

Le parole <<, che svolgono funzioni genitoriali>> sono soppresse.

75 Modifiche al paragrafo 5.9.7 Requisiti minimi professionali

- a) Nel primo capoverso il primo periodo è sostituito con il seguente <<La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza di almeno due figure adulte, preferibilmente una coppia con figli o un uomo e una donna, in possesso di idoneità all'affido. Le due figure adulte, che preferibilmente pongono stabile dimora nella struttura, devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura.>>.

76 Modifiche al paragrafo 5.10.3 Tipologia di servizi

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo <<Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

77 Modifiche al paragrafo 5.11.1. Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<Il Progetto individuale ha durata annuale.>>.

78 Modifiche al paragrafo 5.11.2. Tipologia del progetto da erogare

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

79 Modifica al paragrafo 5.12.3 Tipologia del servizio

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo << Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

80 Inserimento dei seguenti capitoli: **5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA; 5.19 CENTRI PER GLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE; 5.20 CENTRO PER LA FAMIGLIA; 5.21 DIMISSIONI PROTETTE**

Dopo il capitolo 5.17 Servizio di Segretariato Sociale sono inseriti i seguenti:

<<**5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA**

5. 18.1. Tipologia di Utenza

I Centri antiviolenza, denominati "CAV", erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

5. 18.2. Obiettivi

I Centri antiviolenza hanno l'obiettivo di sostenere e supportare le donne vittime di violenza e realizzare per loro percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza al fine di garantire loro una rete formale e informale di sostegno e una gamma complessa di servizi di ascolto, accoglienza, relazioni, etc. tesi a supportare la l'utente affinché ritrovi fiducia nelle proprie capacità e risorse favorendo anche nuovi progetti di vita e di autonomia, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni

5.18.3. Tipologia di servizi

Il Centro contro le violenze di genere offre, gratuitamente, i seguenti servizi:

- a) **Ascolto:** colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
b) **Informazione:** dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;

- c) **Orientamento sociale:** sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- d) **Supporto psicologico:** sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
- e) **Supporto legale:** colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;

I Centri assicurano collegamenti diretti con le Case Rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio, intrattengono, inoltre, costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali Pronto Soccorso ospedalieri, Consultori, Servizi socio-sanitari, Forze di Pubblica Sicurezza, nonché Servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, Strutture scolastiche e Centri per l'Impiego operanti nel territorio e con realtà simili delle altre regioni.

Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle persone che si rivolgono alle strutture del Centri antiviolenza.

Inoltre, i CAV, previo consenso della donna, si raccordano con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità; con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro; con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa. I centri antiviolenza, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.

5.18.4. Requisiti minimi strutturali

L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e, inoltre, deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.

La struttura destinata a sede operativa del CAV, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, deve possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- ✓ essere ubicata in centro abitato, o nelle sue vicinanze, facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati, messi a disposizione del Centro, allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali;
- ✓ non presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia ed essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- ✓ essere dotata di:
 - a) **sala ascolto telefonico** (che deve essere doverosamente staccata dagli altri ambienti per consentire alle operatrici di gestire le telefonate delle donne che per la prima volta contattano il centro o che chiamano in situazioni di emergenza); tale stanza deve essere munita di un archivio chiuso (che garantisca il rispetto delle normative sulla privacy);
 - b) **stanza colloqui** (appositamente dedicata allo svolgimento dei colloqui di sostegno delle donne con le operatrici) che sarà utilizzata in giorni prestabiliti come stanza dove verranno svolte le consulenze specialistiche (legali, psicologiche);

- c) **sala gruppo auto-mutuo-aiuto** (essenziale allo svolgimento dello strumento principe nella metodologia riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nel sostegno delle donne vittime di violenza). La sala potrà essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di rete con il territorio e di formazione per le operatrici (indispensabile per garantire un adeguato lavoro di rete tra il centro ed i principali attori presenti sul territorio);
- d) **n. 1 servizio** igienico accessibile per il pubblico e per i diversamente abili;

5.18.5. Requisiti minimi organizzativi

Il CAV è accreditato secondo apposito Registro/Albo regionale. Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione aggiorna e rende pubblico il suddetto registro/albo con cadenza almeno semestrale.

Il Centro antiviolenza è gestito e organizzato da Enti pubblici, in forma singola o associata, o da Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato, ovvero da partenariati pubblico/privato attraverso forme di intesa, di concerto o consortili e laddove previsto:

- siano registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- abbiano nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
- perseguano statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
- posseggano una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Il Centro contro la violenza di genere è disciplinato da un proprio regolamento interno, il quale deve comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il Centro deve garantire almeno l'apertura 5 giorni a settimana;
- b) Il Centro deve dotarsi di un numero di telefono dedicato (sotto forma di numero di utilità pubblica - Numero Verde) attivo 24h su 24h, collegandosi al 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO).
- c) Il CAV deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne;
- d) Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul;
- e) Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

5.18.6. Requisiti minimi professionali

Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di

Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento).

Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento.

Il Centro contro le violenze di genere deve utilizzare personale esclusivamente femminile. Se gestito direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

a) Coordinatore 0,5 unità (1 unità = 38 ore settimanali)

Per le altre figure il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).

Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

Possono essere sottoscritte convenzioni con i Servizi e le Strutture pubbliche del territorio al fine di garantire, al bisogno, la reperibilità del professionista necessario.

Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

5.19 CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (CUAV)

5.19.1 Tipologia di Utenza

I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva.

Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto, attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.

5.19.2 Obiettivi

I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione di responsabilità della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore in quanto modalità relazionale e di risoluzione del conflitto, così come l'attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione.

La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante

l'adozione di procedure specifiche. Tra queste, il "contatto della partner" deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed è finalizzato a comunicarle – in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei Servizi che l'hanno in carico - adeguate informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i Servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.

5.19.3 Tipologia di servizi

Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di età superiore ai 18 anni. Il primo accesso informativo è senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69.

I CUAV possono accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.). In ogni caso è sempre necessario che le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall'interessato.

I programmi di accompagnamento, previo accesso ai servizi, prevedono:

- Colloqui di valutazione, i cui interventi previsti sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime.

Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

L'impossibilità di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovrà essere, altresì, comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma.

- Presa in carico (individuale e/o di gruppo) che prevede interventi e attività finalizzati a modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze. Gli interventi devono prevedere una durata minima di 60 ore, su un arco di almeno 12 mesi. L'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'équipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione.

Il programma è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l'autore.

- Valutazione del rischio, intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del programma.

La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Servizi sociali e/o sanitari, ecc.).

- Attività di prevenzione primaria, di sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità attraverso incontri sul territorio o nelle scuole.

Il C.U.A.V. segnala con tempestività alle autorità competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio

di aggressione o di escalation della violenza da parte di autore partecipante al programma

I C.U.A.V., beneficiari di finanziamenti devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attività per un periodo di tempo pari ad almeno quello per il quale è stato erogato il finanziamento.

5.19.4 Requisiti minimi strutturali

L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

Il C.U.A.V. può articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L'accessibilità ai servizi è garantita da una presa in carico secondo le modalità condivise con il C.U.A.V. e sulla base della valutazione del rischio.

5.19.5 Requisiti minimi organizzativi

La Regione si può dotare di un apposito elenco/registro, periodicamente aggiornato, in cui sono iscritti i Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza.

C.U.A.V. possono essere gestiti da:

- Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;
- Enti del servizio sanitario;
- Enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi. Tali Enti devono essere registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

Qualunque sia l'Ente gestore, ivi compresa un'istituzione pubblica, esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella specifica Intesa Stato-Regioni, assicurando che i programmi siano realizzati da équipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con gli autori.

I C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali degli Enti locali, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell'ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del programma e la continuità degli interventi.

Il C.U.A.V., inoltre, si deve dotare di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.

Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno 2 giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di 12 ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati e adotta la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di

accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalità definite per tale attività.

Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V. si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime, come il "contatto partner", si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori di comportamenti violenti, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autore.

5.19.6 Requisiti minimi professionali

Il C.U.A.V. si avvale di personale maschile e femminile specificamente formato ed assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime.

All'interno dell'équipe di lavoro è richiesta multidisciplinarietà, garantendo la possibilità ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi, avvalendosi, laddove ritenuto necessario, di una supervisione clinica a supporto del personale che realizza il percorso.

L'équipe del C.U.A.V. è formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere, e può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.

La formazione/il curriculum formativo del personale deve prevedere un numero minimo di 120 ore, di cui almeno 60 di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i nel C.U.A.V. (sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito).

Il C.U.A.V. deve garantire la formazione continua, di almeno 16 ore all'anno, per le figure professionali ivi operanti. Devono essere assicurate alle/agli operatrici/operatori (incluso il personale volontario) almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica, e tale formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza.

La formazione/il curriculum formativo del personale, opportunamente documentato, deve riguardare i seguenti temi:

- la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori, le responsabilità genitoriali, i significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi;
- i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i fattori e la valutazione del rischio, in un'ottica di prevenzione della recidiva, i meccanismi di negazione e minimizzazione, le principali teorie e approcci metodologici di intervento, le principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle vittime, la teoria e le tecniche del colloquio, le metodologie utilizzate, la riflessione sulla propria storia e sul proprio rapporto con ruoli e identità di genere, la supervisione individuale e d'équipe e il lavoro di rete;
- capacità di costruire una relazione con gli autori, e di motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma;
- capacità di lavorare in modo rispettoso, senza colludere con abusi o manipolazioni;
- competenze culturali e linguistiche;
- impegno per relazioni prive di violenza e per l'uguaglianza di genere;
- capacità riflessiva sulle proprie esperienze e della propria comprensione della violenza.

5.20 CENTRO PER LA FAMIGLIA

5.20.1 Tipologia di utenza

Il Centro per la Famiglia è un servizio rivolto a tutte le famiglie, alle coppie e a ogni altro componente, il cui l'obiettivo è informare/orientare e promuovere il ruolo sociale, educativo, di cura della famiglia e realizzare azioni ed interventi diversificati a sostegno della genitorialità e della corresponsabilità dei carichi di cura.

Ha una funzione preventiva e di promozione e accompagnamento della famiglia e di ogni suo componente in tutto il suo ciclo di vita. L'azione del Centro per la famiglia, pertanto, si rivolge alle famiglie nella loro universalità, non necessariamente caratterizzate da vulnerabilità, con la finalità di valorizzare le competenze, promuovere il protagonismo familiare e il confronto fra pari quale importante stimolo per acquisire e implementare le risorse necessarie allo svolgimento del ruolo genitoriale-educativo.

In questa prospettiva, il Centro per la Famiglia è chiamato a supportare la famiglia dai primi momenti della sua costituzione, lungo ogni fase del suo ciclo di vita, con una particolare attenzione alle transizioni e ai momenti critici che essa vive.

Nello specifico, dunque, il Centro per la Famiglia, deve dedicare particolare attenzione a:

- **Giovani coppie:** orientandole alle opportunità e ai servizi volti a sostenere il loro protagonismo e benessere, anche nell'ottica di favorire la natalità;
- **Genitori con figli** (comprese le famiglie inserite in percorsi di affido o adozione), promuovendo il benessere dei genitori, dei bambini, dei pre e adolescenti e dei figli giovani adulti ancora conviventi accompagnandoli nella gestione delle sfide quotidiane. In particolare, supportando le famiglie con i minori nella ricerca di soluzioni sul tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- **Nuclei** che attraversano momenti di transizione e situazioni di significativa difficoltà: conflittualità di coppia, separazione/divorzio o difficoltà nella gestione della genitorialità, conflittualità significativa tra genitori e figli, perdita di un familiare, esordio e gestione di una malattia (fisico o psichica) del genitore, del figlio o di un altro componente della famiglia, perdita del lavoro.
- **Famiglie** con un componente **fragile**, sia esso minorenni o maggiorenne;
- **Famiglie** che si occupano contemporaneamente di figli e genitori anziani supportandoli in particolare nello sviluppo di percorsi di conciliazione al fine di favorire la corresponsabilità dei compiti di cura;
- **Famiglie con background migratorio**, spesso con figli di seconda generazione, che necessitano di un supporto nell'orientamento ai servizi, ma anche percorsi di inclusione e di integrazione culturale.

5.20.2 Obiettivi

Lo scopo del Centro per la Famiglia è quello di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e di realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta la famiglia attraverso la valorizzazione delle funzioni sociali di supporto alla famiglia.

Gli interventi realizzati sono sempre complementari a quelli già realizzati dai servizi esistenti.

Il Centro per la Famiglia, infatti, deve operare in integrazione con tutti i servizi del territorio.

In particolare, il Centro:

- Integra la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sociosanitari ed educativi, dagli Enti del privato non profit, compresi gli Enti del Terzo settore iscritti al Runtis promuovendo la rete territoriale dei servizi;
- Sostiene, in stretta integrazione con gli altri Servizi, ed in particolare con gli Uffici di Piano e l'Ambito Territoriale Sociale, le diverse iniziative localmente promosse e realizzate in tema di famiglia;
- Si caratterizza come promotore delle reti di famiglie e di sviluppo di comunità;
- Sviluppa azioni tese al rinforzo delle reti sociali e di solidarietà tra le famiglie, e valorizza il ruolo sociale delle stesse, facilitando processi di partecipazione e di cittadinanza attiva volti a creare alleanze educative e sistemi di welfare locale a forte sussidiarietà e prossimità.

5.20.3 Tipologia di servizi

L'accesso al Centro può avvenire direttamente o su invito da parte dei servizi territoriali.

Il Centro per la Famiglia deve erogare i seguenti servizi:

- Informazione, Formazione e orientamento (Assicurare alle famiglie accesso rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal territorio)
- Mediazione Familiare;
- Prevenzione del disagio sociale e delle discriminazioni;
- Servizio di counseling;
- Sostegno ai nuclei multiproblematici;
- Consulenze specialistiche: supporto psicologico su aree genitorialità fragile; esperienza genitoriale e maternità; valutazione competenze genitoriali;
- Mutuo aiuto e gruppi di auto aiuto;
- Mediazione linguistica e culturale;
- Eventuale supporto legale in materia di diritto di famiglia;
- Supporto al Servizio Adozioni e Affidi familiari;
- Laboratori didattici, formazione e supporto allo studio;
- Incontri di socialità e partecipazione alla comunità locale
- Moduli di edutainment nel tempo libero.

Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi di "spazio neutro", prescritti dall'Autorità giudiziaria, potranno essere erogati solo nell'ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li accompagna.

5.20.4 Requisiti minimi strutturali

Il Centro, luogo fisico aperto al territorio secondo un'articolazione che può prevedere più sedi e flessibili modalità di intervento, deve essere articolato in diversi spazi e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività di gruppo e di informazione/formazione/orientamento.

La struttura deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

5.20.5 Requisiti minimi organizzativi

Il Centro per la Famiglia deve essere attivato secondo la logica della prossimità, in aree centrali e facilmente raggiungibili mediante mezzi pubblici.

Il Centro integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.

Il Centro può proporsi come servizio che assicuri, anche in cogestione con soggetti del Terzo settore, la realizzazione degli interventi previsti al paragrafo 5.19.3, anche attraverso dei Protocolli operativi.

Il personale del Centro opera in stretto contatto con i servizi sociali per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l'inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l'affido e l'accoglienza dei minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.

Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e progettualità.

5.20.6 Requisiti minimi professionali

In relazione alle funzioni è necessario che l'approccio del Centro per la Famiglia sia il più possibile multidimensionale e interdisciplinare. Per questo motivo deve essere prevista la presenza di diversi professionisti appartenenti a settori di intervento differenti capaci di operare in sinergia e in ottica integrata. Il Centro si avvale di una equipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica formazione, contrattualizzate in base alle esigenze del servizio, nel rispetto della competenza e degli interventi specificamente erogati.

Si prevede la presenza di:

- Assistente sociale (dedicato in particolare alla funzione di informazione, orientamento e decodifica del bisogno e di creazione di interconnessioni con gli altri servizi);
- Psicologo;
- Educatore professionale socio-pedagogico e/o pedagogo ;
- Mediatori culturale;
- Mediatore familiare;
- Avvocato;
- Altre figure individuate per specifiche attività
- Coordinatore dell'equipe in possesso di adeguato titolo professionale ed esperienza professionale consolidata.

5.21 DIMISSIONI PROTETTE

Vengono distinte due tipologie di servizio:

- la prima rivolta all'utenza che può fare riferimento ad un domicilio e quindi "tornare a casa";
- la seconda rivolta all'utenza che non ha questa possibilità.

Dimissioni protette per utenza che può fare riferimento ad un domicilio.

5.21.1 Tipologia di utenza

La "dimissione protetta" è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale e "seguito" da un'adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, poi preso in carico dai servizi sociali.

Particolare attenzione è dedicata a:

- persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità;
- persone infra-sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato;
- persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto e/o con perdita progressiva di autonomia.

5.21.2 Obiettivi

Gli obiettivi sono promuovere l'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso l'intercettazione precoce del bisogno e della iniziale fragilità garantendone la presa in carico

sociosanitaria; sostenere l'autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la responsabilità delle figure di riferimento della persona fragile, superando la logica assistenziale; uniformare i criteri di valutazione e accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone fragili; rafforzare la coesione e l'inclusione sociale delle persone fragili e anziane nella vita della comunità di appartenenza.

5.21.3 Tipologia di servizi

In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:

- a) *cure domiciliari di livello base*: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base sono caratterizzate da un 'Coefficiente di intensità assistenziale' (CIA (2)) inferiore a 0,14;
- b) *cure domiciliari integrate (ADI) di I livello*: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso;
- c) *cure domiciliari integrate (ADI) di II livello*: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso;
- d) *cure domiciliari integrate (ADI) di III livello*: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al caregiver.

Al fine di integrare il servizio di dimissioni protette con i percorsi sanitari, sociosanitari e sociali è necessario che il presidio ospedaliero segnali, anche attraverso il Piano individuale di assistenza integrata o piano di intervento sociosanitario personalizzato, le situazioni di fragilità a tale unità di valutazione al fine di garantire, anche, il raccordo con il medico di medicina generale, il Distretto sanitario ed il servizio sociale.

In base alla valutazione il fabbisogno dell'assistenza familiare può essere ricompreso in una prestazione che va da un servizio non inferiore alle 6 ore giornaliere ad un servizio in continuità h 24, ove le condizioni alloggiative lo consentono.

Prestazioni di assistenza:

- Assistenza domiciliare, che prevede interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua;
- Telesoccorso, con l'installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità;
- Pasti a domicilio, prevedendo un servizio di consegna pasti espletato direttamente presso l'abitazione dell'anziano.

5.21.4 Requisiti minimi organizzativi

Le dimissioni protette sono un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di

un paziente dall'ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

L'accesso al sostegno a domicilio è subordinato alla valutazione multidimensionale del grado di vulnerabilità che valuta le quattro dimensioni (sanitaria, cognitiva, funzionale e sociale).

L'Azienda sanitaria provinciale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio. Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la definizione del 'Progetto di assistenza individuale' (PAI) sociosanitario integrato.

5.21.5 Requisiti minimi professionali

Per la dimissione protetta è necessario definire una serie di interventi terapeutico – assistenziali (progetto assistenziale personalizzato) al fine di garantire la continuità assistenziale. La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti:

- dell'Ospedale
- del Territorio
- del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta
- dei Servizi sociali comunali.

Sono, inoltre, coinvolti, le figure professionali di:

- Operatore socioassistenziale (OSA)
- Operatore sociosanitario (OSS).

Va evidenziata l'importanza fondamentale del Servizio sociale territoriale, che di fatto garantisce la continuità assistenziale con il proprio contributo professionale e ponendosi come riferimento per le famiglie e le strutture ospedaliere e private accreditate e l'ASP. Può essere individuato quale LEPS in ambito sociale quello per il quale al paziente in dimissione protetta devono essere assicurate, con spesa a carico del Comune per l'intervento del servizio sociale territoriale, oltre alle prestazioni già garantite quale LEA sanitario dal DPCM 12.1.2017 di cui all'art. 22, commi 4 e 5, le prestazioni sociali ad esse integrative e le prestazioni di assistenza "tutelare" temporanea a domicilio.

Dimissioni protette per persone che non dispongono di un'abitazione.

5.21.6 Tipologia di utenza

Le dimissioni protette, al fine di garantire la continuità assistenziale, risultano essere di importanza fondamentale nei percorsi di cura delle persone in condizione di grave marginalità e senza dimora, fascia di popolazione caratterizzata da una particolare complessità legata al sovrapporsi di fragilità dovuta a emarginazione sociale, assenza di abitazione e problemi di salute psicofisica.

5.21.7 Obiettivi

Migliorare la qualità di vita delle persone in condizione di povertà estrema, promuovendo un approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione e delle continuità delle cure; ridurre non solo il periodo di ricovero ospedaliero, ma anche i ricoveri impropri, nonché la riacutizzazione delle patologie e il conseguente ricorso a nuovi accessi alla rete ospedaliera.

5.21.8 Tipologia di servizi

A livello territoriale dovrebbe essere garantito un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda l'attivazione di uno o più strumenti, già presenti sui territori, in maniera anche integrata, di seguito elencati:

- presidio interno alla struttura ospedaliera;

- riserva di posti in alcune strutture di accoglienza che preveda la permanenza fino al termine del periodo di convalescenza;
- intervento sociosanitario presso il luogo di temporanea accoglienza (casa di ospitalità, struttura di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza).

All'interno di questi spazi di accoglienza devono essere offerti, a carico dell'Ente locale:

- presidio nell'arco delle 24 ore con l'apertura durante tutto l'anno;
- vitto, alloggio e lavanderia;
- oneri relativi alle utenze ed alla pulizia dei locali;
- sostegno nella cura ed eventuale riacquisizione dell'igiene personale;
- gestione della convivenza;
- monitoraggio dei comportamenti individuali e sostegno nella gestione di corrette modalità di relazione;
- individuazione di strutture adeguate alla persona al termine del periodo di convalescenza;
- presa in carico e attivazione di percorsi individualizzati di accompagnamento sociale in rete con i servizi territoriali;

Resta a carico delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale l'offerta delle seguenti prestazioni:

- visite mediche programmate o/e specialistiche (DSM, SERT, ecc.);
- visite infermieristiche;
- gestione e fornitura di farmaci.

5.21.9 Requisiti minimi organizzativi

Le dimissioni protette sono un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o simile ad un ambiente di cura altro, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

A livello territoriale dovrebbe essere garantito un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda l'attivazione di uno o più strumenti, già presenti sui territori, in maniera anche integrata, vale a dire, presidio interno alla struttura ospedaliera, la riserva di posti in alcune strutture di accoglienza e l'intervento sociosanitario presso il luogo di temporanea accoglienza (casa di ospitalità, struttura di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza).

5.21.10 Requisiti minimi professionali

La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti dell'Ospedale, del Territorio, dei Servizi sociali comunali e delle équipe di strada, che afferiscono ai settori sanitario e sociale.>>.

**Regolamento <<Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE
STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI,
NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ>>**

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 1, comma 1 è così modificato:

- a) alla lettera d) dopo le parole <<s.m.i. >> sono aggiunte le seguenti :<< e per l'attuazione del Piano di Zona. L'Ufficio di Piano è l'articolazione attraverso la quale il Comune capo Ambito esercita le funzioni amministrative di gestione dei servizi.>>;
- b) alla lettera f) dopo le parole << semi-residenziale >> sono inserite le seguenti: << si rivolge a cittadini autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e >>;
- c) alla lettera i) dopo la parola << *minori* >> sono inserite le seguenti :<< e persone con fragilità sociale >> e le parole << *dal minore* >> sono soppresse;
- d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: << j) “**Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali – L.E.P.S.**”: sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità, specifici per i soggetti anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia;
- k) “**Servizi Sociali di Sollievo**”: sono servizi rivolti a persone non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali. >>.

Art. 2

(Modifica all'art. 2 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola << domiciliare >> sono aggiunte le seguenti :<< e di accoglienza temporanea. >> .

Art. 3

(Modifica all'art. 6 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Al comma 3, dopo la parola << *istituzionale* >> sono inserite le seguenti: << riconosciuto ai soggetti già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ha lo scopo di garantire qualità dell'assistenza e dei servizi, ed >>.

Art. 4

(Modifiche all'art. 7 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

- a) Al comma 2, dopo la parola << *semiresidenziale* >> sono inserite le seguenti: << dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità >>.

Art. 5

(Modifiche all'art. 10 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 10 è così modificato:

- a) nel comma 1 alle lettere b) e c) le parole << o socio sanitari >> sono soppresse;
- b) nel comma 2, alla lettera g), dopo la parola << obbligatoria >> sono aggiunte le seguenti :<< o, in alternativa, al R.U.N.T.S. ove previsto.>>.

Art. 6

(Modifiche all'art. 11 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 11 è così modificato:

- a) nel comma 1 la parola << *quindici* >> è sostituita dalla seguente << trenta >>;
- b) nel comma 3 le parole da << *da* >> a << *tecnica* >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Responsabile dell'Ufficio Piano (o da un suo delegato con competenze amministrative), con funzioni di presidente, un assistente sociale, un tecnico del Comune nel quale si trova la sede del soggetto/attore dell'offerta del servizio. Nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili presso il Comune competente il componente tecnico o l'assistente sociale, questi sono nominati al di fuori dei ruoli dell'amministrazione comunale. >>;
- c) nel comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente: << f) la denominazione del soggetto titolare, nonché il nominativo del legale rappresentante, oltre alla sede legale. >>.

Art. 7

(Modifica all'art. 12 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 2, alla lettera a) dopo la parola << pasti >> sono aggiunte le seguenti << i servizi di lavanderia e gli uffici >>.

Art. 8

(Modifiche all'art. 13 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nell'art. 13, nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola << obbligatoria >> sono aggiunte le seguenti: << in alternativa, essere una organizzazione iscritta al R.U.N.T.S., per tutti gli Enti del Terzo Settore per cui è resa obbligatoria l'iscrizione dalla normativa in vigore, al fine della stipula di contratti pubblici e convenzioni con la Pubblica amministrazione.>>.

Art. 9

(Modifiche all'art. 14 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 14 è così modificato:

- a) nel comma 1, dopo la parola << collocate >> sono aggiunte le seguenti: << in conformità

con i livelli di assistenza definiti all'interno dei Piani di Zona, coerentemente con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale >>;

- b) nel comma 3, le parole da << dall' >> a << s.m.i >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di contratti pubblici ai sensi degli artt. 94 - 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. >>;
- c) il comma 5 è così sostituito: << 5. Il comune capo ambito, attraverso l'ufficio di piano di cui all'art. 1 lett. d), effettua tutti gli atti istruttori necessari per la verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. L'ufficio di piano nella fase di sopralluogo si avvale della Commissione di cui all'art. 11, comma 3.>>;
- d) nel comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente: <<f) la denominazione del soggetto titolare nonché il nominativo del legale rappresentante, oltre alla sede legale. >>;
- e) nel comma 8, la parola << venti >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
- f) nel comma 9, la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
- g) nel comma 10:
 - 1) la parola << 24 >> è sostituita dalla seguente: << sei >>;
 - 2) dopo la parola << Ambito >> sono aggiunte le seguenti: << Il termine di sei mesi si applica alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.>> .

Art. 10

(Modifiche all'art. 16 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 16 è così modificato:

- a) Nel comma 3:
 - 1) dopo la parola << stessa >> sono inserite le seguenti: << verificandone l'esecuzione attraverso i propri organi di polizia municipale e>>;
 - 2) le parole << alla Regione >> sono soppresse;
- b) Il comma 4 è abrogato.
- c) Nel comma 5:
 - 1) le parole << e la Regione >> sono soppresse;
 - 2) dopo le parole << le spese di ricovero o del servizio >> sono inserite le seguenti: <<per i soggetti ai quali è stata precedentemente riconosciuta la compartecipazione alla retta, restano >>;
 - 3) la parola <<saranno>> è soppressa;
- d) Nel comma 6:
 - 1) la parola << provvisoria >> è soppressa;
 - 2) dopo la parola << funzionamento >> è inserita la seguente: << previa >>;
 - 3) le parole da << Il Comune >> a << della >> sono soppresse;
- e) Nel comma 7 la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>.

Art. 11

(Modifiche all'art. 19 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 19 è così modificato:

- a) Nel comma 3:
 - 1) dopo la parola << Ambito >> sono inserite le seguenti: << avvalendosi nella fase

- istruttoria della Commissione di cui all'art. 11 comma 3, >>;
- 2) la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
- b) Nel comma 5 le parole << e dalla >> sono sostituite dalle seguenti << preso atto della>>.

Art. 12

(Modifiche all'art. 20 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 20 è così modificato:

- a) Nel comma 1:
- 1) alla lettera l) la parola << dodici >> è sostituita dalla seguente: << tre >>;
 - 2) alla lettera o) le parole da << dall' >> a << s.m.i. >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di contratti pubblici ai sensi degli art. 94-98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023. n. 36 >>;
- b) Nel comma 2 dopo le parole << socio-assistenziali >> sono inserite le seguenti: << in Calabria >>;
- c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
- << 3. Gli Enti Pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori di servizi di altre regioni, di cui all'art. 1 comma 1 lett. i), in conformità alla normativa regionale di riferimento.
4. In casi di necessità e urgenza derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, è possibile derogare a quanto previsto al comma 2, collocando gli ospiti presso strutture autorizzate al funzionamento. Le spese per l'accoglienza sono riconosciute a condizione che le strutture ricettive ottengano l'accreditamento entro e non oltre tre mesi dall'ingresso del primo utente.>>.

Art. 13

(Modifiche all'art. 22 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 22 è così modificato:

- a) nel comma 1 le parole << ad un anno >> sono sostituite dalle seguenti: << a sei mesi >>
- b) nel comma 2:
- 1) le parole << divengono efficaci >> sono sostituite dalle seguenti: << producono efficacia, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento. >>;
 - 2) le parole << di autorizzazione >> sono soppresse;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- << 5. Nei casi di cui al comma 4, i soggetti titolari devono produrre comunicazione all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito entro giorni trenta dall'avvenuta modifica. L'Ufficio di Piano trasmette, nei trenta giorni successivi, l'atto di modifica alla Regione Calabria.>>.

Art. 14

(Modifiche all'art. 23 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 23 è così modificato:

- a) Nel comma 1, alla lettera a) le parole << del terzo settore, ai sensi dell'>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all' >>;
- b) Il comma 2 è così sostituito:
- << 2. L'affidamento di servizi si effettua attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, non discriminazione e della massima partecipazione.>>.

Art. 15

(Modifica all'art. 25 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Il comma 2 è così sostituito: << 2. La Regione provvede all'aggiornamento e pubblicazione dell'Albo sul BURC. >>.

Art. 16

(Modifiche all'art. 27 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 27 è così modificato:
 - a) Nel comma 4, le parole da << che assicurano, per >> a << Zona >> sono soppresse;
 - b) Nel comma 5 le parole da << entro >> a << riferimento >> sono sostituite dalle seguenti: << nei termini previsti dalla stessa e comunicati preventivamente agli ambiti>>;
 - c) Nel comma 6 le parole << solo nel corso dell'esercizio finanziario >> sono sostituite dalle seguenti: << a seguito dell'accertato mancato utilizzo delle risorse da parte degli stessi>>.

Art. 17

(Modifiche all'art. 30 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 30 è così modificato:
 - a) nell'alinnea del comma 1 le parole << 30 settembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2023 >>;
 - b) nel comma 1, alla lettera e), le parole << 30 settembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2023 >>;
 - c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<< 3 bis. L'effettivo fabbisogno di cui ai commi 2 e 3 deve essere determinato in relazione ai parametri esplicitamente previsti nel Piano Sociale Regionale per l'annualità di riferimento. I Piani di Zona sono aggiornati al Piano Sociale Regionale entro 120 giorni dall'adozione dello stesso. >>.

Art. 18

(Modifiche all'art. 31 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 31 è così modificato:
 - a) nel comma 1 le parole << Le strutture >> sono sostituite dalle seguenti: << I Soggetti e attori dell'offerta di servizi >> e le parole << servizi sociali >> sono sostituite dalla seguente << prestazioni >>;
 - b) Nel comma 3, dopo la parola << retta >> sono aggiunte le seguenti: << calcolata nelle modalità previste dalla normativa regionale.>>;
 - c) Nel comma 5, le parole da << strutture >> a << ammesse >> sono sostituite dalle seguenti: << I soggetti e attori dell'offerta di servizi autorizzati al funzionamento e accreditati sono eventualmente ammessi >>.

Art. 19

(Modifiche dell'Allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 <<Requisiti Generali,

Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.

Strutturali, Professionali, Organizzativi, delle Strutture Socio-assistenziali, Tipologia di utenza Capacità Ricettiva e modalità di accesso/dimissioni>>, è modificato come da allegato al presente regolamento.

Art. 20

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

**TIPOLOGIE SERVIZI - RETTE -
MODALITÀ DI CALCOLO**

LEGENDA

PREMESSE

1. IL CONTRIBUTO RETTA

2. TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

**3. IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI**

4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI

PREMESSE

Il presente documento rappresenta lo strumento attuativo dei criteri di calcolo del costo dei servizi regolamentati dalla Regione Calabria in materia socioassistenziale e della modalità di compartecipazione alla spesa del servizio da parte dell'Ente pubblico verso i cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, in considerazione della situazione economica di riferimento.

A seguito dell'attività di concertazione avvenuta attraverso un tavolo tecnico cui hanno partecipato Dirigente e funzionari del Settore Welfare del Dipartimento Lavoro e Welfare, rappresentanti degli Ambiti Territoriali e rappresentanti del Terzo Settore, a conclusione della quale è stata redatta la presente proposta, unanimemente condivisa da tutti i componenti del tavolo, ed approvata con verbale del 7 agosto 2023, che ha ottenuto parere favorevole dalla "Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale", nella seduta del 28 agosto 2023.

Nel documento, che sostituisce l'allegato 1 di cui alla DGR 735/2022 e s.m.i., vengono rideterminate, per tutti i servizi sociali, l'importo delle rette, l'importo dei servizi, le modalità di determinazione della compartecipazione degli utenti e le disposizioni in merito all'ISEE, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il lavoro si è reso necessario al fine di consentire l'adeguamento dei costi di gestione dovuti all'impatto provocato dall'aumento eccezionale dei prezzi dei beni e dei servizi oltre che l'adeguamento dei parametri relativi ai CCNL in uso nel settore di riferimento, al fine di evitare danni all'utenza e ai i soggetti affidatari dei servizi.

Il documento ha visto inoltre l'aggiornamento delle tipologie di strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale, così come la determinazione dei costi dei servizi di assistenza domiciliare, per come rilevato nei tavoli di concertazione mediante la verifica del fabbisogno territoriale.

Si premette che ai fini della quantificazione e determinazione delle rette e dei servizi sono stati utilizzati i seguenti principali criteri:

a) per la determinazione del costo delle risorse umane, si è proceduto moltiplicando le ore di ogni figura professionale richiesta dai requisiti organizzativi (come riportati nell'Allegato "A" al Regolamento regionale) con il costo orario medio derivante dalla comparazione di 4 CCNNLL per come indicati al successivo punto 5 del presente documento;

b) per la determinazione dei parametri strutturali, si è proceduto applicando ai parametri per come già definiti da regolamento ed in particolare dall'Allegato "A" allo stesso, un incremento che tenga conto dell'aumento generale dei prezzi verificato negli ultimi anni e dell'aumento nel costo dell'energia e del gas da riscaldamento.

1. IL CONTRIBUTO RETTA

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

La finalità del contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., corrispondente all'erogazione di tali servizi è diretta a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, mediante l'accesso a idonei servizi di accoglienza/assistenza (residenziale, semiresidenziale o domiciliare) anche nel caso siano nell'impossibilità di provvedere autonomamente al pagamento di tali servizi.

Il presente documento definisce il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone, residenti nel proprio ambito, minori, adulti, anziani e disabili, autorizzate all'accesso ai servizi socioassistenziali in strutture socio assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, o domiciliare nel rispetto dei principi di *equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta*.

Il Comune capo Ambito in relazione alla capacità economica dell'utente, interviene, attraverso disponibilità programmate, con un contributo per il pagamento della retta di servizi alla persona.

La misura del contributo erogabile dall'Ente pubblico (compartecipazione), qualora assegnata al beneficiario, ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico dell'ospite e dei familiari civilmente obbligati.

Chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica

personale e/o del proprio nucleo familiare (ove richiesto), per tramite dell'I.S.E.E. (**Indicatore della Situazione Economica Equivalente**), **determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014)**, nelle modalità previste dal presente documento.

Fermo restando il principio di libera scelta del servizio da parte del cittadino e la definizione di uno specifico progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano, nel quale dovranno essere previsti obiettivi mirati al recupero dello stato di bisogno con indicazione della relativa tempistica, e verifica dei risultati, il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta.

L'utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite, per come previsto dal presente dispositivo.

Le indennità di accompagnamento così come le prestazioni economiche assistenziali non reversibili erogate a domanda, per tutti i servizi a carattere residenziale e semiresidenziale, se godute concorrono alla determinazione della quota a carico dell'utente, ovvero la stessa dovrà essere corrisposta per intero dalla data di ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista (Parag.4 punto 6).

Le indennità di frequenza e comunicazione non sono dovute in strutture a carattere semiresidenziale.

2. TIPOLOGIE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Rif. Paragr. Alleg. A	AREA PER TIPOLOGIA	Carattere
	MINORI	
2.4	CENTRO DIURNO PER MINORI	Semiresidenziale
2.5	CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITA'	Semiresidenziale
2.5 Bis	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'	Semiresidenziale
2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)	Residenziale
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)	Residenziale
2.8	GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTU A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Residenziale
2.9	COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	Residenziale
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	Residenziale
2.11	CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Residenziale
2.12	COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)	Residenziale
5.4	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	Domiciliare
	ADULTI	
3.4	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	Semiresidenziale
3.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI	Residenziale
3.6	COMUNITA' ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	Residenziale
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.9	CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA', GESTANTI E/O CON FIGLI	Residenziale
3.10	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	Residenziale
5.2	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	Domiciliare
5.5	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTA'	Domiciliare
	DISABILI	
4.3	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	Semiresidenziale
4.4	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	Semiresidenziale
4.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'	Residenziale
4.6	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	Residenziale
4.7	CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	Residenziale
4.8	COMUNITA' PER PERSONE CONDISABILITA' – (Legge 112/2016 DOPO-DI-NOI)	Residenziale
4.9	CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	Semiresidenziale
5.3	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA'	Domiciliare

3. IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Rif. Paragr. Alleg. A	MINORI	Importo Retta €/die - €/h*
2.4	CENTRO DIURNO PER MINORI	37,00
2.5	CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITA'	50,00
2.5 Bis	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'	40,00 a prestazione 3(h)
2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)	86,00
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)	86,00
2.8	GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Oneri a carico della Regione v. L.R. n.21/1996
2.9	COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	149,00
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	157,00
2.11	CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	56,00 Oneri a carico di altri Fondi
2.12	COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)	108,00 Oneri a carico di altri Fondi
5.4	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	22,50
	ADULTI	
3.4	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	28,00
3.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI	60,00
3.6	COMUNITA' ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	52,00
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	72,00
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	72,00
3.9	CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA', GESTANTI E/O CON FIGLI	76,00
3.10	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	60,00
5.2	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	20,50*
5.5	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTA'	20,50*
	DISABILI	
4.3	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	40,00
4.4	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	53,00
4.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'	80,00
4.6	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	81,00
4.7	CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	109,00
4.8	COMUNITA' PER PERSONE CONDISABILITA' – (Legge 112/2016 DOPO-DI-NOI)	109,00
4.9	CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	40,00 a prestazione 3(h)
5.3	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA'	22,50*

Note:

- Per la tipologia 2.9 “Gruppo appartamento maschile/femminile per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria” – non viene indicata la retta in quanto già determinata con legge regionale n. 21/1996 e Regolamento regionale n.4/2010 e ss.mm.ii.
- Per la tipologia 2.12 “Centro per minori stranieri non accompagnati” – la retta risulta totalmente a carico del Ministero dell’Interno che provvede ai relativi oneri.
- Per la tipologia 2.13 “Comunità per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena” la retta risulta totalmente a carico del Ministero della Giustizia ai sensi della L.R. n. 13 del 6 maggio 2022
- Per le tipologie 2.6 e 4.9 il valore di euro 40,00 deve intendersi a prestazione della durata di 3 ore.

4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

Il costo dei servizi, ovvero il contributo per il pagamento della retta da erogare alle strutture socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, e per i servizi di assistenza domiciliare è quantificato secondo quanto indicato nella precedente Tabella **"IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI"** e per ciascuno di esso dovrà essere detratto l'importo a carico dell'utente, se dovuto.

Per la definizione della quota a carico dell'utente, il Comune capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, dovrà verificare, prima dell'inserimento nella struttura, e/o dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale.

Al fine dell'ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica familiare dell'utente e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa. Qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l'Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall'utente, acquisendo dall'ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato. Il servizio potrà essere identificato anche direttamente dall'utente, restando invariata l'acquisizione della documentazione da parte dell'Ambito di riferimento. La compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio.

Resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.

Le persone che accedono alle prestazioni sociali in regime residenziale e semiresidenziale o domiciliare, partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle rette per il servizio reso, occorre utilizzare il reddito disponibile dell'utente, da integrarsi con il reddito familiare del nucleo cui è appartenente ove previsto.

A tale fine è necessario che ogni utente alla richiesta di un servizio, sia esso residenziale, semi residenziale o domiciliare, alleggi l'attestazione ISEE e, nel caso di utente pensionato il modello

OBIS/M, oltre ad una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dovranno essere indicate ~~tutte~~ le pensioni e le indennità percepite a qualsiasi titolo oltre ad ogni altro reddito (Es. proventi, rendite, fitti da beni immobili e da beni mobili).

Con la presentazione della succitata documentazione il Comune capo Ambito è tenuto inizialmente a verificare quali soggetti sono in possesso dei requisiti potenziali per la contribuzione integrativa comunale, tenuto conto che per l'effettivo calcolo del contributo retta si dovranno utilizzare gli ulteriori criteri di seguito indicati.

L'ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti. Inoltre, per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso.

Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale o di accesso ad un servizio di natura domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

1. L'”**ISEE**” (Indicatore Situazione Economica Equivalente) strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n.159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n.89, D.M. 146 del 1° giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017). L' ISEE si articola, in relazione alle disposizioni normative, in ISEE “Familiare”, ISEE “Socio Sanitario” e ISEE “Minori”.

2. La “**Pensione**”, ovvero tutti i redditi da pensione, permanenti o temporanei, corrisposti agli assicurati direttamente da parte dello Stato, o di appositi enti pubblici o privati:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità;

3. La “**Franchigia**”, ovvero l'importo pari ad € **250,00**, da detrarre alla spesa massima del servizio offerto all'utente, per essere disponibile allo stesso per le proprie esigenze e spese personali; da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali, nel caso di calcolo avvenuto sui redditi e non mediante coefficiente ISEE.

4. L'”**Indennità di accompagnamento**”, ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della

vita.); da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali.

5. L'”**Indennità di frequenza o di comunicazione**”, ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età; da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali.

6. ISEE “iniziale” pari ad **€ 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00)** Fino a tale importo il servizio all'utente dovrà essere erogato gratuitamente per tutti quei servizi la cui compartecipazione avviene mediante coefficiente ISEE e non utilizzando il reddito degli stessi.

7. ISEE “finale” pari ad **€ 25.000,00 (venticinquemila/00)**. Tale importo corrisponde al valore massimo da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente. Il servizio in presenza di un importo superiore, in qualunque caso, sarà erogato con la quota retta a totale carico dell'utente.

8. Qualsiasi altra indennità o reddito percepito dall'utente, per come disposto a seguire.

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta, ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

a) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);

b) situazione finanziaria e patrimoniale dell'interessato relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;

c) l'esistenza e la precisa indicazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

d) l'inesistenza dei soggetti di cui alla lettera c);

e) l'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento del servizio nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;

f) ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato, dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Oltre le dichiarazioni su citate l'interessato dovrà trasmettere:

- Certificato redatto dal Medico di base o Specialista che ne attesti la compatibilità con il percorso assistenziale richiesto.

La quota di partecipazione dell'utente al contributo retta sarà determinata, da parte del Comune capo Ambito, a seconda la tipologia di utenza e del servizio richiesto per come di seguito specificato.

Si stabilisce che è prevista l'esenzione dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)
2.9	COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

Di seguito per ogni tipologia vengono riportate le modalità di calcolo

Utenza MINORI

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{ISEE \text{ Familiare/Minori} - ISEE \text{ INIZIALE}}{ISEE \text{ FINALE} - ISEE \text{ INIZIALE}} (x \text{ RETTA MAX}) + INDENNITA' \text{ DI ACCOMPAGNAMENTO/FREQUENZA}$$

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. Effettiva presenza / gg del mese**

Il Comune capo Ambito può autorizzare ricoveri fuori regione con la conseguente assunzione dell'onere della retta solo per i minori di cui l'Autorità Giudiziaria (TM) ha imposto una limitazione territoriale e per i casi in cui vi è l'assoluta e documentata mancanza, nella Regione Calabria, di strutture idonee a soddisfare i bisogni espressi dal minore.

L'indennità di accompagnamento/frequenza, per i servizi erogati da **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

Utenza ADULTI (uomini e donne in difficoltà)

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, *uomini e donne in difficoltà*, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{ISEE \text{ FAMILIARE} - ISEE \text{ INIZIALE}}{ISEE \text{ FINALE} - ISEE \text{ INIZIALE}} (x \text{ RETTA MAX}) + INDENNITA' \text{ DI ACCOMPAGNAMENTO}$$

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. Effettiva presenza / gg del mese**

La franchigia è detratta dal reddito disponibile dell'utente direttamente dall'ufficio a seguito della verifica degli introiti in capo al beneficiario.

Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, deve essere calcolata tenendo conto del reddito personale della persona al netto di una franchigia di **€ 250,00**, ovvero una quota per le proprie spese personali.

L'utente *anziano* da inserire in una struttura sociale, residenziale o semiresidenziale, è tenuto alla presentazione dell'ISEE per determinare se il soggetto ha il requisito per accedere alla contribuzione integrativa comunale.

La dichiarazione ISEE ha validità prevista e stabilita con Decreti ministeriali.

Al calcolo della quota retta contribuiranno tutte le pensioni percepite dall'utente anziano, siano esse vitalizie e siano esse temporanee, ovvero tutti i tipi di pensione erogate dallo Stato:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità

L'utilizzo dell'ISEE è solo come criterio per essere ammessi nei beneficiari del contributo, se il nucleo familiare ha un ISEE di valore al di sopra della soglia massima (ISEE finale) il richiedente non può essere ammesso al beneficio, se invece è sotto tale soglia il richiedente viene ammesso al beneficio consistente nella integrazione pubblica della retta, ma la quantificazione della quota a suo carico sarà determinata come di seguito indicata:

(REDDITO MENSILE NETTO + INDENNITA' – FRANCHIGIA)

Esempio:

- Importo retta max della Struttura socio assistenziale residenziale: **€ 60,00**
 - Giorni di permanenza nella Struttura: **30gg**
 - Valore ISEE dell'utente: inferiore a **€ 25.000,00 = €13.000,00**
 - Costo totale della retta per 30 gg.: **€1.800,00**
 - Totale risorse economiche dell'utente:
pensione di vecchiaia **€ 733 mensili** + **€ 250** + indennità **€ 517** + fitto da immobili **50** = **€ 1.550,00** (mensili)
 - Compartecipazione utente: **X**
 - Franchigia mensile: **€250,00** (la decurtazione della franchigia deve avvenire al netto dell'indennità)
- X: (€ 517) + (€ 1.033,00 – € 250,00) = € 1.300,00**
Compartecipazione Utente: **€ 1.300,00**
Compartecipazione Comune capo Ambito: **€ 500,00.**

L'indennità di accompagnamento, per le **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

Utenza DISABILI

La compartecipazione al costo della retta per i servizi residenziali e semiresidenziali, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE e/o del reddito personale della persona, al netto di una franchigia mensile pari ad **€ 250,00**, da considerare solo per i **servizi residenziali**, che rientreranno nella disponibilità dello stesso utente per le proprie esigenze e spese personali;

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{\text{ISEE SOCIO-SAN.} - \text{ISEE INIZIALE} (\times \text{RETTA MAX}) + \text{INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO}}{\text{ISEE FINALE} - \text{ISEE INIZIALE}}$$

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. effettiva presenza / gg del mese**

L'indennità di accompagnamento, per le **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

Per i disabili percettori di pensione l'ammissione al beneficio del contributo e il calcolo dello stesso deve essere fatto per come indicato per l'utenza "Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione", sia nella tipologia residenziale che semiresidenziale.

Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE

Per tutti i servizi di assistenza domiciliare e non ricadenti presso servizi di carattere residenziale o semiresidenziale la compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata tenendo conto dell'**ISEE**.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{\text{ISEE FAMILIARE} - \text{ISEE INIZIALE} (\times \text{RETTA MAX})}{\text{ISEE FINALE} - \text{ISEE INIZIALE}}$$

5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Costo del Personale

Il costo del personale è stato ottenuto come media tra i CCNL ANASTE, UNEBA, AGIDAE e dei lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali.

Il costo lordo è stato calcolato su base oraria.

Figura Professionale	CCNL Agidae		CCNL Anaste		CCNL Uneba		CCNL COOPERATIVE SOCIALI	
	Livello	costo orario	Livello	costo orario	Livello	costo orario	Livello	costo orario
1 Coordinatore di struttura	E2	25,02	9	21,33	1	23,14	E1	20,62
2 Assistente sociale	D1	22,39	6	19,11	3s	20,83	D2	19,37
3 Psicologa	D1	22,39	8	19,93	2	22,49	F1	20,62
4 Psicoterapeuta	D1	22,39	6	19,11	3s	20,83	D2	19,37
5 Educatore professionale/Mediatore Linguistico/Assistente alla comunicazione	D1	22,39	7	19,74	3s	20,83	D1	18,36
6 Educatore 24 mesi struttura /infermiere generico/maestro lavoro	C2	20,68	5	18,44	3	20,07	D1	18,36
7 OSS non autosufficienti con titolo educatore fino a 24 mesi anzianita'	C2	20,68	4	17,59	4s	19,02	C2	17,84
8 OSS autosufficienti	C1	19,85	5	18,44	4	18,41	C2	17,84
9 Operatore generico assistenza	C1	19,85	4	17,59	5S	18,11	B1	16,10
10 Operatore generico assistenza-24 mesi anzianita'	C1	19,85	4	17,59	5	17,66	B1	16,10
11 Animatore	C2	20,68	5	18,44	6	16,75	D1	18,36
12 Personale Ausiliario	A3	18,38	2	15,77	6	16,75	B1	16,10
13 Addetto cucina/altro	A3	18,38	2	15,77	6	16,75	A2	15,39
14 Addetto amministrazione contabile	D1	22,39	6	19,11	4	18,41	D1	18,36
15 Cuoco	C1	19,85	5	18,44	4	18,41	C1	17,32

Le rette saranno riparametrate nei modi previsti dalla legge in relazione agli aggiornamenti dei contratti collettivi Nazionali di Lavoro.

Fitto/ammortamento

Parametro: € 4,60*mq*12 mesi

Manutenzione ordinaria

Parametro strutture residenziali: € 0,50 *cr (capacità ricettiva)*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,25 *cr (capacità ricettiva)*gg

Ammortamento arredo e attrezzature

Parametro strutture residenziali: € 0,12 *cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,12*cr* gg

Igiene ambienti: pulizia e sanificazione

Parametro strutture residenziali: € 3,65*mq*12 mesi

Parametro strutture semiresidenziali: € 3,65 mq*12mesi

Igiene della persona (lavanderia, materiale di consumo, medicinali, ecc)

Parametro strutture residenziali: € 0,17*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,17 *cr *gg

Vitto

Parametro utilizzato considerando € 4,60 per pranzo e cena ed € 3,00 per la colazione/merenda

Parametro strutture residenziali: € 12,40 *cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 4,60*cr*gg

Servizi e altri oneri amministrativi

Parametro strutture residenziali: € 0,34*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,17*cr*gg

Servizi logistici (portineria, cucina, trasporti, guardaroba e lavanderia)

Parametro strutture residenziali: € 2,30*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,15*cr*gg

Gestione qualità, privacy, HACCP, sicurezza

Parametro strutture residenziali: € 0,24*cr*365 gg

parametro strutture semiresidenziali: € 0,12 *cr *gg

Parametro strutture che richiedono un maggior costo della sicurezza: € 0.45*cr*365

L'incremento del costo della sicurezza è giustificato al fine di tutelare gli utenti vittime di reati (es. donne vittima di violenza, minori vittime di abusi), ospiti delle strutture, ed evitare un'eventuale reiterazione del reato a loro carico.

Costi generali

Parametro strutture residenziali: € 0,46 *cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,46 *cr*gg

Tasse locali ed imposte di gestione

Parametro strutture residenziali: € 0,57*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,57*cr*gg

Smaltimento rifiuti: solidi urbani e speciali

Parametro strutture residenziali: € 0,45*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,45*cr*gg

Utenze (energia elettrica, gas, telefono, acqua)

Parametro strutture residenziali: € 3,16*cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,58*cr*gg



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Allegato alla deliberazione
n. 499 del 26 settembre 2023.

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino

Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro e Welfare"

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriaigiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

avv. Emma Staine

Assessore al Welfare

emma.staine@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i.". Riscontro nota prot413215 del 22/09/2023, integrata con pec del 25.09.2023.

A riscontro della nota prot. 413215 del 22/09/2023, integrata con pec del 25.09.2023 e relativa alla proposta deliberativa "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano "l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200301 ... nell'ambito del bilancio di previsione 2023/2025", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



Filippo De Cello
Regione Calabria
26.09.2023 08:59:29
GMT+01:00